



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

Documento programmatico

Componente del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Conforme alla Norma UNI EN ISO	9001:2015
Conforme alla Norma UNI EN ISO	14001:2015
Conforme alla Norma UNI EN ISO	31000:2010
Conforme alla Norma UNI ISO	37001:2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eco+Eco S.r.l.
in data 31 gennaio 2023

Sommario

1	PREMESSA.....	5
2	POLITICA DI ECO+ECO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ	8
3	Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità	10
3.1	Scopo e campo di applicazione ISO 37001.....	11
4	I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CORRUZIONE E RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE	13
4.1	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	13
4.2	Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione - TEAM Compliance Anticorruzione.....	14
4.3	L'O.d.V, il Team di Audit ed il Team Compliance Anticorruzione	15
4.4	La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo.....	15
4.5	Tutti i dipendenti	15
4.6	I collaboratori a qualsiasi titolo.....	16
4.7	Referenti e Referenti delle Aree a rischio	16
4.8	Rapporto con la società civile	17
5	ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI.....	18
5.1	Analisi del contesto	18
5.2	Analisi del contesto esterno	19
5.3	Analisi del contesto interno.....	27
5.4	Società controllate e partecipate	33
5.5	Riesame dell'organizzazione - riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio	34
6.1.1	MISURA: Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	36
6.1.2	MISURA: Consapevolezza e formazione.....	36
6.2.1	MISURA: Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza	37
6.2.2	MISURA Affidamenti e Due Diligence Business partner	37
6.3.1	Controllo della gestione delle risorse finanziarie	37
6.3.2	Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società partecipate da Eco+Eco	38
6.3.3	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale.....	38
6.3.4	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: divieto di pantouflage	38
6.4	Modulo di Whistleblowing.....	38
6.5	Rotazione.....	38
7	TRASPARENZA	38
5.6	Analisi delle parti interessate (Stakeholder): Comprensione delle esigenze ed aspettative e del rischio.....	39
5.7	Valutazione del rischio.....	41

5.8	Individuazione delle aree a rischio di corruzione.....	42
5.9	Sanzioni	43
6	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO.....	44
6.1	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: Misure obbligatorie	44
6.1.1	MISURA: Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	44
6.1.2	MISURA: Consapevolezza e formazione.....	45
6.2	MISURE ULTERIORI	45
6.2.1	MISURA: Sistema obiettivi legati anche all’attuazione della legalità e della trasparenza	46
6.2.2	MISURA Affidamenti ripetuti e Due Diligence Business partner	46
6.3	MISURE TRASVERSALI ed ALTRE MISURE.....	47
6.3.1	Controllo della gestione delle risorse finanziarie	47
6.3.2	Estensione della certificazione ISO37001 a tutte le attività di ECO+ECO	47
6.3.3	Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società partecipate da Eco+Eco	47
6.3.4	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale.....	48
6.3.5	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: divieto di pantouflage	48
6.3.6	Acquisti: integrazione delle attività di affidamento con il gestionale Archiflow	49
6.3.7	Emissione manuale Gestione documentale	49
6.3.8	Integrazione della Due Diligence di gara con la normativa antiriciclaggio.....	50
6.3.10	Certificazione ISO 30415:2021 Diversity & Inclusion.....	51
6.3.11	Gestione del cantiere L2	51
6.3.11	Segregazione funzione Commerciale	51
6.3.12	Dichiarazione dipendenti conformità.....	52
6.3.13	Rotazione.....	52
6.4	Modulo di Whistleblowing.....	53
7	TRASPARENZA	54
8	MONITORAGGIO	55
8.1	Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica	55
8.2.	Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione	55
ALLEGATO A	APPROFONDIMENTO INQUADRAMENTO NORMATIVO	57
ALLEGATO B	- COMPITI del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	72
ALLEGATO C	- DESCRIZIONE SITI.....	74
ALLEGATO D	- Verifica della insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	78
ALLEGATO E	- Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	80
	Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale.....	81

ALLEGATO F - Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)
82

ALLEGATO G- Procedura per la gestione informatizzata 84

Preparazione e proposta	Verifica	Approvazione ed adozione
<i>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i> <i>Dr.ssa Daniela Bellemo</i>	<i>Amministratore Delegato Dott. Massimo Zanutto</i> <i>Direttore Operativo Dott. Ennio Scridel</i> <i>Funzione di Conformità</i>	<i>CDA 31 dicembre 2023</i>

1 PREMESSA

Eco+Eco Srl è società mista pubblico privata avente la seguente composizione societaria alla data di redazione del presente documento:

Veritas	34.286.953,00	52,46%
Asvo	10.357.129,00	15,85%
Bioman	16.559.712,00	25,34%
Agrilux	2.106.000,00	3,22%
Idealservice soc. coop.	705.234,00	1,08%
Trevisan Spa	503.738,00	0,77%
Savno Spa	842.400,00	1,29%
	65.361.166,00	100,00%

In data 15 settembre 2022, con atto pubblico redatto dal Dottor MASSIMO-LUIGI SANDI, Notaio in Jesolo, Repertorio num. 113802 e Raccolta num. 24570, è stato sottoscritto atto di fusione per incorporazione della società ECO-RICICLI VERITAS Srl (di seguito indicata anche con ECO-RICICLI o ERV), nella società ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. (di seguito indicata anche con ECOPROGETTO o EPV)

Contestualmente la società incorporante ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. ha modificato la ragione sociale in "ECO+ECO S.r.l.", (di seguito anche ECO+ECO o E+E) rimangono invariati gli altri dati della Società incorporante.

Gli effetti della fusione sono avvenuti con decorrenza dal 1° novembre 2022.

Veritas S.p.A. esercita la direzione e coordinamento di Eco+Eco S.r.l. (da ora in poi chiamata "Eco+Eco" o "E+E"), ai sensi degli articoli 2359, 2497 e seguenti del C.C.

Eco+Eco è controllata da una società che ha assunto lo stato di EIP (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.lgs. 39/2010, avendo Veritas S.p.A., nel novembre 2014 e da ultimo nel novembre 2020, proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. p) del D.lgs. 175/2016 s.m.i. Veritas S.p.A. risulta ricompresa nella definizione di società "quotata" anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 5 del decreto medesimo.

Pertanto, Eco+Eco risulta società controllata da Società quotata con lo stato di ente di interesse pubblico (EIP).

Quanto sopra è rilevante in quanto con delibera 1134 del 08/11/2017 (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*), ANAC stabilisce che l'applicazione del D.Lgs. 33/2013 è sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile sarebbero state oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF avevano avviato con la CONSOB.

In ogni caso, pur essendo VERITAS S.p.A. emittente strumenti finanziari in mercati regolamentati, si attiene alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Eco+Eco S.r.l., su indirizzo ed impulso di Veritas SpA, in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando i principi delle leggi e dei regolamenti, pur non essendo obbligata, nel rispetto delle normative sulla concorrenza antitrust e tutela dei capitali investiti, si attiene, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia.

Per quanto occorra si rinvia all'apposita sezione del presente piano per ogni ulteriore approfondimento normativo in materia.

Il Presente Piano viene redatto come documento di sintesi fra i piani adottati in Ecoprogetto Venezia Srl ed in Eco-ricicli Veritas Srl e comunque ad essi si rinvia per ogni approfondimento.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione di Ecoprogetto Venezia S.r.l. (di seguito per brevità anche PTPCT EPV) è stato adottato annualmente dal Consiglio di Amministrazione come segue:

PTPCT 2015/2017 con delibera del 15.12.2014;
PTPCT 2016/2018 con delibera del 29.01.2016;
PTPCT 2017/2019 con delibera del 27 gennaio 2017;
PTPCT 2018/2020 con delibera del 30 gennaio 2018;
PTPCT 2019/2021 con delibera del 29/01/2019;
PTPCT 2020/2022 con delibera del 15/01/2020;
PTPCT 2021/2023 con delibera del 29/03/2021.
PTPCT 2022/2024 con delibera del 20 gennaio 2022 – revisionato il 20 aprile 2022

Mentre il piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito per brevità anche PTPCT ERV) di Eco-ricicli Veritas S.r.l. è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti date:

PTPCT 2016/2018 con delibera del 04.11.2016;
PTPCT 2018/2020 con delibera del 19.01.2018;
PTPCT 2019/2021 con delibera del 31.01.2019-02.07.2019;
PTPCT 2020/2022 con delibera del 30.01.2020;
PTPCT 2021/2022 con delibera del 17.02.2021;
PTPCT 2022/2024 con delibera del 26 gennaio 2022 - revisionato il 08 marzo 2022.

Con delibera del 7 novembre 2022 il Consiglio di amministrazione di Eco+Eco Srl ha deliberato il **PTPCT 2022/2024** con il quale il consiglio riafferma la ferrea volontà di attuare ogni azione atta a prevenire la prevenzione della corruzione.

I PTPCT sono ad integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 (di seguito per brevità denominato anche “**MOG**”) e del connesso Codice Etico, dei regolamenti, delle procedure e del complesso sistema di controllo interno e di qualità già da tempo adottato dalle due società ed in aggiornamento, anche alla luce di quanto stabilito nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 12 del 28 ottobre 2015, per quanto applicabili alla società stessa.

Il presente piano costituisce documentazione fondamentale per il mantenimento della certificazione ISO 37001, essendo il principale strumento di rendicontazione e di pianificazione in materia di prevenzione della corruzione.

L’adozione del piano è pertanto caratterizzata dal complesso quadro normativo ed interpretativo, nonché dall’ambito soggettivo di applicabilità delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dall’impegno ad implementare un sistema coordinato con il vigente MOG.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso, considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d’ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente piano in esito **alla emanazione delle determinazioni e linee guida di ANAC**, ed in seguito ai necessari approfondimenti sulle disposizioni normative.

2 POLITICA DI ECO+ECO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ

Eco+Eco S.r.l., (di seguito Eco+Eco) offre i propri servizi di raccolta, commercializzazione, selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, trattamento e valorizzazione energetica dei rifiuti mediante la costruzione e gestione di appositi impianti. In relazione ai servizi gestiti e che potrà gestire, e nell'ambito dell'ordinamento vigente, in attuazione anche delle convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione, promuove una politica e adotta correlate strategie mirate ad un sistema di contrasto alla corruzione, in coerenza con la politica adottata dalla capo gruppo Veritas Spa.

Si precisa in particolare che le attività operate nel sito "RICICLO" (ex Eco-Ricicli Veritas) sono state certificate ISO 37001:2016 nel 2020, aderendo alle indicazioni fornite dalla norma per l'implementazione di un adeguato sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che include: a) il contesto dell'organizzazione; b) la leadership; c) la pianificazione; d) il supporto; e) le attività operative; f) la valutazione delle prestazioni; g) il miglioramento.

Tale modalità è ora applicata per ogni attività della società Eco+Eco.

Eco+Eco intende, quindi, rafforzare i propri presidi di prevenzione e contrasto della corruzione incrementando, attraverso gli opportuni strumenti e misure, anche informative, formative e di comunicazione, la consapevolezza nei soggetti che con essa si rapportano a diverso titolo, sia nell'ambito del contesto esterno che nell'ambito del contesto interno ed in particolare dei dipendenti, dei vertici aziendali incluso l'organo amministrativo di controllo e di revisione contabile, degli stakeholder inclusi Enti locali, le Pubbliche Autorità, i soci, promuovendo i principi di etica nel rispetto e nell'applicazione di valori comuni in un sistema d'impresa più ampio, nonché garantendo la compliance alle norme dell'ordinamento, ed in particolare a quelle in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili alla società. In quest'ottica le politiche favoriscono lo sviluppo e l'applicazione delle competenze e conoscenze volte al miglioramento continuo delle prestazioni per quanto afferisce la prevenzione della corruzione.

Le politiche della società in materia proibiscono ogni forma di corruzione e pongono particolare attenzione all'assunzione del personale, alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti, alle clausole di garanzia, in particolare d'integrità, alla trasparenza e corretta attuazione dei contratti stipulati con i soci in particolare nella definizione dei corrispettivi e della successiva rendicontazione, ed più in generale all'uso corretto del potere discrezionale connesso a funzioni amministrative e tecniche, sanzionando ogni comportamento posto in essere in violazione di tali politiche e delle norme applicabili in materia.

Eco+Eco S.r.l., al fine di implementare tale politica, intende ispirare il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai principi della norma internazionale UNI ISO 37001, che si applica soltanto alla corruzione, e che specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, sistema che è integrato nel sistema di gestione complessivo.

Pertanto, Eco+Eco non ammette alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti corruttivi.

Eco+Eco incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni, e si impegna ad un miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di formazione.

La politica di prevenzione della corruzione deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione; pertanto, sia da ciascun dipendente, dirigente, organo della società, dai soci, sia da tutte le terze parti con cui la Società si rapporta.

La politica per la prevenzione della corruzione viene comunicata a tutti i dipendenti ed a tutti i fornitori, clienti e ai Soci in affari, è altresì affissa nei locali delle sedi della Società.

Tutto il sistema è stato concepito in maniera razionale tale, da avere un effetto sul livello di rischio che la società deve affrontare.

Eco+Eco sottolinea l'importanza dell'impegno di ciascuno, a soddisfare i requisiti del sistema. La soddisfazione dei requisiti, nella loro interezza, rappresenta la strategia di fondo della nostra organizzazione.

Eco+Eco attua, documenta, mantiene e riesamina in modo continuo il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti della norma UNI ISO 37001, in un'ottica integrata con gli strumenti a livello organizzativo, gestionale e documentale richiesti da disposizioni di legge che perseguono le medesime finalità della norma UNI ISO 37001.

Al fine di garantire l'applicazione costante degli standard di qualità descritti dalle norme cogenti e dalle norme di applicazione volontaria, **Eco+Eco** effettua un'attività di revisione periodica dell'adeguatezza del sistema e dei processi (ad es. tramite controlli finanziari, non finanziari, riesame di Direzione, ecc.) in cui potrebbero potenzialmente annidarsi i rischi di corruzione, ponendo in essere idonee azioni correttive nelle ipotesi di scostamento tra gli standard prefissati e quelli emersi in sede di revisione.

La politica per la prevenzione della corruzione è pubblicata nel sito internet.

Eco+Eco ha istituito una **Funzione di conformità**, per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità ed indipendenza.

Veritas S.p.A. ha ottenuto nel corso del 2020 la certificazione ISO 37001 ed ha trasmesso alla società la propria politica per la prevenzione della corruzione, per la quale Eco+Eco, in qualità di società controllata da Veritas e fornitore della stessa si impegna al rispetto, e la stessa integra, ove occorra, la presente politica.

3 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che aggiorna da ultimo il Piano 2022-2024 tenuto conto dell'avvenuta fusione di Eco-ricicli Veritas Srl in Ecoprogetto Venezia – ora Eco+Eco, ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale ECO+ECO descrive le principali misure da adottare nel triennio 2022-2024, con revisione annuale, di prevenzione del fenomeno corruttivo e di lotta alla corruzione sia attiva che passiva.

Il Piano, come indicato in precedenza, è stato adottato in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 9 della Legge 190/2012 e da ultimo in base agli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 pubblicati da ANAC, per quanto compatibili ed applicabili, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Presente piano costituisce, inoltre, riesame della direzione ai fini del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la norma ISO 37001:2016, così come indicato nel “Manuale anticorruzione” ed approvato da Eco+Eco il 7 novembre 2022.

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Per **corruzione** si intende “**Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona. Abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati**” (definizione Manuale anticorruzione).

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., art. 2635 c.c. e art. 2635 bis c.c. e, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ferma restando come detto l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001 con riferimento ai soli reati in essa previsti c.d. “reati presupposto” ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tali definizioni sono riaffermate anche nel PNA 2019, deliberato da ANAC il 13 novembre 2019 n. 1064, nel quale si chiarisce quanto segue:

“Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti

giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale.

.....

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione”

Il presente Piano si integra anche con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D.lgs. 231/01 (di seguito denominato anche Modello) e, come detto, con il sistema di gestione ISO 37001.

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Su mandato del Consiglio di amministrazione il Piano può subire delle revisioni nel corso dell’anno ed essere ripubblicato senza successiva approvazione purché ne venga data notizia.

Il presente Piano è pubblicato nel sito istituzionale della Società.

Il Piano è posto in continua consultazione al fine di recepire le osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano stesso.

3.1 Scopo e campo di applicazione ISO 37001

Il PTPCT integra il Manuale anticorruzione il quale specifica i requisiti e fornisce la guida per stabilire, attuare, mantenere, rivedere e migliorare il sistema di gestione anticorruzione dell’organizzazione.

Il sistema di gestione, secondo la norma UNI ISO 37001, si inserisce nei già attivi sistemi UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, il cui campo di applicazione si riassume come segue:

sede legale – sito VALORIZZA: Via della geologia,31:

“Gestione dell’impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi con produzione di CSS.

Gestione della stazione di travaso.

Gestione dell’impianto di incenerimento e coincenerimento di CSS, fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane, rifiuti legnosi e biomassa legnosa.

”

sede operativa – sito RICICLA: Via della geologia, Area 43 ettari:

“Gestione dell’impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e assimilati, mediante selezione, cernita meccanica e manuale.

Attività di intermediazione e commercio senza detenzione. Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Attività di controllo merceologico su frazioni secche riciclabili da raccolta differenziata urbana e assimilata e su rifiuti speciali da processi di selezione e trattamento.”

Come precisato nella politica per la qualità le attività operate nel sito “RICICLO” (ex Eco-Ricicli Veritas) sono state certificate ISO 37001 nel 2020, aderendo alle indicazioni fornite dalla norma per l’implementazione di un adeguato sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Tale modalità è ora applicata per ogni attività della società Eco+Eco.

Il sistema di gestione dell’anticorruzione di Eco+Eco s.r.l. si applica a:

- **tutto il personale impiegatizio e operativo, che presta le proprie attività lavorative a beneficio e/o per conto di Eco+Eco s.r.l;**
- ***business partner* (clienti e fornitori);**
- ***business associates*: soci in affari di Eco+Eco s.r.l., soggetti aventi il ruolo di mandante o mandatario in Raggruppamenti Temporanei di Imprese di cui Eco+Eco s.r.l. è componente.**

4 I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CORRUZIONE E RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

4.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto dalla legge 190/2012 (art. 1 co. 7).

Il Responsabile *della Prevenzione della corruzione e della trasparenza* (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il RPCT è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del CdA, date le ridotte dimensioni dell'azienda – così come previsto da ANAC, che non abbiano deleghe e che:

- a) abbia sempre mantenuto una condotta integerrima;
- b) abbia un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società;
- c) sia dotata della necessaria autonomia valutativa;
- d) che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

ECO+ECO S.r.l. ha nominato da ultimo la d.ssa Daniela Bellemo quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in data 4 agosto 2022.

Date le ridotte dimensioni dell'azienda ed il profilo prevalentemente industriale e tecnico non è prevista una rotazione programmata del ruolo del RPCT.

ANAC, con determinazioni n. 8 del 17/06 /2015, n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016, n. 1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019), ha confermato la centralità del ruolo del RPCT fornendo specifiche indicazioni in merito, allegando al PNA 2019 il documento "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, (di seguito denominato anche RPCT) svolge i compiti indicati nel documento allegato al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).


Il RPCT deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elaborare la relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarsi la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 2012); deve avere la competenza ad effettuare la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013, per quanto applicabile.

Le attività esercitate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono elencate nell'allegato B al quale si rimanda.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, e stabiliti dalle disposizioni di legge, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio sono riportati nella Figura 2 dell'allegato al PNA 2019, di seguito riportato in estratto:

Figura 2 - Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio



Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

4.2 Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione - TEAM Compliance Anticorruzione

In accordo con i requisiti di cui alla UNI ISO 37001:2016, ERV con delibera del C.d.A. del 04 dicembre 2019 ha istituito una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità e indipendenza, la funzione di conformità è stata confermata dal CdA di E+E in data 7 novembre 2022.

Il team Compliance Anticorruzione (Funzione di conformità) per la prevenzione della corruzione è costituito da Daniela Bellemo (RPCT), Sara Cantarutti, Giuliana Da Villa, Michela Polido.

È stato, altresì, vagliato il grado di indipendenza dei designati, evidenziando che gli stessi non rivestono ruoli gestori in grado di generare il sopravvenire di un conflitto di interessi, ossia una sovrapposizione tra la funzione di prevenzione alla corruzione e le attività della Società esposte a rischio corruttivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, la responsabilità e l'autorità per:

- supervisionare la progettazione e attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti della normativa UNI ISO 37001:2016;
- relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo e all'alta direzione, nel modo più opportuno.

Per l'espletamento dei propri compiti, è stato previsto dal C.d.A. uno stanziamento di un budget annuale, con facoltà di estensione e/o integrazione, previa ulteriore delibera del Consiglio, in considerazione delle esigenze inerenti all'espletamento dei poteri conferiti alla Funzione.

4.3 L'O.d.V, il Team di Audit ed il Team Compliance Anticorruzione

L'O.d.V. e il Team di Audit partecipano per quanto di competenza al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti così come definito nel Regolamento di Audit e nel Regolamento dell'O.d.V.

Il Team di audit ed il Team Compliance Anticorruzione collaborano e forniscono le informazioni ed il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza in materia di prevenzione della corruzione con riferimento al PTPC, nell'espletamento dei propri compiti, funzioni ed attività, attuandone, laddove necessario, le direttive.

L'Organismo ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Team di Audit ed il Team Compliance Anticorruzione svolgono altresì funzioni di Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per quanto di competenza.

4.4 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo coordina, in service per Eco+Eco, le attività di redazione, adozione, aggiornamento ed applicazione dei Regolamenti relativi alla gestione del Personale all'interno del Gruppo, in particolare del Codice Etico; del Codice Disciplinare; del Regolamento per il Reclutamento Personale; del Regolamento Trasferte e di tutti i Regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale.

Informa il RPCT in merito alle assunzioni e licenziamenti dei dipendenti e delle attività di selezione del personale con riferimento alle attività considerate a particolare rischio corruzione.

Comunica i nominativi delle commissioni di selezione del personale e gli esiti delle stesse.

Svolge l'istruttoria per i procedimenti disciplinari, ex art. 7, L. 300/70 e sulla base del CCNL applicato, nell'ambito della propria competenza e per mezzo della Commissione Disciplinare nominata con atto del 06.12.2012.

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

4.5 Tutti i dipendenti

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente e così come definito nei profili professionali di competenza.

Osservano le misure contenute nel Presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema di Gestione Aziendale.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

Segnalano casi di personale conflitto di interessi così come definito nel Codice Etico (art. 6 bis n. 241 del 1990).

4.6 I collaboratori a qualsiasi titolo

I collaboratori a qualsiasi titolo osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i regolamenti e i documenti del Sistema di Gestione Aziendale che li riguardano.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore e in base al nuovo co. 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (introdotto dall'art. 2 co. 1 della L. 179/2017) e nelle modalità indicate nell'allegato F.

4.7 Referenti e Referenti delle Aree a rischio

I **Referenti** collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle strutture organizzative di riferimento ed in particolare:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto applicabile);
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- osservano gli obblighi e le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- assicurano in particolare gli obblighi di pubblicazione suggeriti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. individuati dall'azienda;
- verificano l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie sedi;
- riferiscono al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Struttura organizzativa di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

I **Referenti** svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e garantiscono l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

Ciascun Dirigente aziendale e Responsabile direttivo di Servizi o/settore svolgono per l'Area di rispettiva competenza funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della corruzione, come da struttura organizzativa vigente.

I **Referenti delle Aree a Rischio (RAR)** nella struttura normativa dell'anticorruzione e trasparenza rivestono un ruolo essenziale per la buona riuscita di un sistema di prevenzione.

In Eco+Eco i **RAR** sono in particolare i Dirigenti ed i Responsabili di Servizi e o Settore come da struttura organizzativa.

In caso di inadempimento degli obblighi afferenti il PTPC, come sopra illustrati, a tutti i SOGGETTI COINVOLTI nell'attività di PREVENZIONE e CONTROLLO della CORRUZIONE con RUOLI nella STRATEGIA DI PREVENZIONE si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al sistema

disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società, oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente, ove applicabili.

4.8 Rapporto con la società civile

Al fine di prevenire fenomeni di corruzione e al fine altresì di instaurare rapporti di fiducia nelle relazioni con i clienti con riguardo esclusivamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, il Gruppo Veritas ha istituito uno sportello legalità dove i clienti potranno segnalare fenomeni di corruzione che siano posti in essere da dipendenti della Società o da soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Società medesima pertanto anche da dipendenti di Eco+Eco Srl.

Tali segnalazioni dovranno essere circostanziate e fornire elementi oggettivi.

Eco+Eco aderisce alle forme di promozione della legalità e della trasparenza che la capogruppo VERITAS S.p.A. promuove anche in collaborazione con organismi rappresentativi degli utenti.

Il suddetto sportello di legalità del Gruppo Veritas è attivo con le seguenti modalità:

- **mediante segnalazione dell'utente**, previamente contattando telefonicamente il Call Center al numero 800.466466 (da rete fissa); 199.401030 (da cellulare, tariffa variabile secondo l'operatore e il piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 o consultando il sito www.gruppoveritas.it "SPORTELLLO DI LEGALITA'":
- **di persona** - presso uno dei centri VERITAS aperti al pubblico o presso l'Ufficio protocollo di
 - S. Croce, 489 – 30121 - VENEZIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - Via Carducci, 5 – 30031 – DOLO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - Viale Venturini, 111 – 30015 CHIOGGIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- utilizzando l'apposito modulo (M MOD 55 "Segnalazione Sportello di Legalità");
- **per iscritto** – inviando una **lettera** al "Responsabile della prevenzione della corruzione" presso Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA o presso via della Geologia, 31/1 loc. Fusina, 30176 MARGHERA - VENEZIA, o **via fax** ai numeri 041.7292150 o 041.5477290 o **via email** scrivendo a responsabileprevenzionecorruzione@gruppoveritas.it (RPCT di Veritas).

E' possibile scrivere direttamente una mail al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Eco+Eco all'indirizzo prevenzione.corruzione@ecopieco.it ovvero utilizzare il modulo di whistleblowing nel sito www.ecopiueco.it.

5 ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

L'allegato 1 "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" alla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019 fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il documento sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di predisporre il PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

Le indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) **l'analisi del contesto:** Analisi del contesto esterno; Analisi del contesto interno;
- b) **la valutazione del rischio:** Identificazione del rischio, analisi del rischio, Ponderazione del rischio;
- c) **il trattamento del rischio,** Identificazione delle misure; Programmazione delle misure.

Ogni fase deve essere frutto di consultazione e comunicazione, nonché di monitoraggio e riesame.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

5.1 Analisi del contesto

La definizione ed analisi nell'ambito della gestione del rischio di corruzione, del contesto interno ed esterno nel quale la società opera, così come stabilito dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, delibera 831 del 3/8/2016 e dalle norme UNI ISO 31000:2018 e riassunte nel PNA 2019 ed allegati, assume un ruolo di particolare rilevanza contribuendo alla conoscenza dell'ambito nel quale individuare i parametri da considerare nel processo di gestione del rischio.

L'analisi del contesto è stata effettuata in coerenza alla norma ISO 37001:2016 che fornisce al punto 4.1 delle linee guida per la determinazione del contesto come di seguito riportato:

"L'organizzazione deve determinare gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Tali elementi comprendono, senza limitazione, i seguenti fattori:

- a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione;*
- b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;*
- c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;*
- d) il modello commerciale dell'organizzazione;*
- e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione;*
- f) i soci in affari dell'organizzazione;*
- g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali;*
- h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili".*

5.2 Analisi del contesto esterno

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale la Società opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

La analisi e la comprensione di detto contesto evidenziano le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della Società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni.

Si consideri che la Società svolge, come già illustrato in precedenza, servizi pubblici locali e principalmente gestione integrata dei rifiuti e servizio idrico integrato e servizi cimiteriali nei territori degli ambiti territoriali ottimali del Bacino Venezia Ambiente e del Bacino Laguna di Venezia secondo il modello organizzativo *in house*.

I soggetti esterni con i quali la Società principalmente si relaziona sono soci, Autorità preposte ed Enti di controllo (p.e. NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPAV, ANAC, Enti di certificazione...), fornitori di beni servizi ed opere - Operatori Economici; fornitori/clienti, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Istituti di Credito.

Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione, già nei precedenti PTPCT, le informazioni ed i dati, che sono stati aggiornati per l'anno 2022, di cui alle seguenti fonti (atti e Relazioni), aggiornati, per quanto risulta attualmente disponibile:

- relazione presentata dal Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri comunicata alla Presidenza il 20 settembre 2022, per l'anno 2021;
- Doc. XXIII – N. 17 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari – camera dei deputati XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016;
- Doc. XXIII – N. 32 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari –XVII LEGISLATURA – del 20 dicembre 2017;
- Doc. XXIII N. 4 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta dell'8 luglio 2020 dalla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati XVIII LEGISLATURA Approvata dalla Commissione nella seduta dell'8 luglio 2020
- Doc. XXIII – N. 35 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari - RELAZIONE SUL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI – XVII LEGISLATURA – del 17 gennaio 2018;

- Relazione della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo e secondo semestre 2016, 2017, 2018,2019, 2020 e primo semestre 2021 sui processi criminali in atto dalle mafie, gli effetti sul tessuto sociale, economico e produttivo nazionale e internazionale;
- Le Relazioni presentate dal Ministero dell'Interno al Parlamento relative al primo e secondo semestre del 2021 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia;
- Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 12 aprile 2017;
- L'intervento del procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia alla inaugurazione dell'Anno giudiziario 2022.
- Rapporto Rifiuti urbani edizione 2021 presentato da ISPRA;
- Rapporto ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare".
- Relazione annuale del 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione presentata alla Camera dei Deputati la Relazione annuale;
- Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso del 24 novembre 2020;
- intervento del procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia del 30 gennaio 2021 alla inaugurazione dell'Anno giudiziario;
- Requisitoria del Procuratore regionale Paolo Evangelista Venezia per l'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021, 5 marzo 2021;
- Report n. 5 dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso del 5 maggio 2021.
- L'economia del Veneto – Rapporto Annuale – Banca d'Italia –maggio 2021;
- Il rapporto ECOMAFIA 2022;
- L'Italia del Riciclo – 2021;
- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR);
- Indicatori di contesto messi a disposizione da Anac e dati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno: <https://www.anticorruzione.it/indicatori-di-contesto> .
- banca dati I.Stat – Sezione Giustizia e Sicurezza- Giustizia penale di Istat.

Si ricorda che il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia globale derivante dalla rapida diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2) nel mondo che provoca la malattia COVID-19. Una emergenza sanitaria mai affrontata dal dopoguerra.

Prendendo in considerazione in particolare il territorio della Regione Veneto ed in particolare delle Province di Venezia e Treviso emerge che il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre, gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera e l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera "Marco Polo", si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta).

Nello specifico, viene rivolta grande attenzione ai comparti economici che non hanno mai interrotto la propria operatività nella fase emergenziale legata alla pandemia, come la filiera agro-alimentare, il settore dell'approvvigionamento di farmaci e di materiale medico-sanitario, il trasporto su gomma, le imprese di pulizia, di sanificazione e di **smaltimento di rifiuti**.

Il Veneto risulta di particolare importanza per le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la regione figura tra le destinazioni dell'immondizia che dal centro-sud del Paese, dove gli impianti di smaltimento risultano insufficienti, viene inviata verso il nord.

Le investigazioni degli ultimi anni, associate alle attività di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nelle opere pubbliche coordinate dalle Prefetture, forniscono un quadro chiaro circa la stabile presenza di proiezioni delle organizzazioni criminali mafiose nel Veneto. Infatti nella Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo non-ché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso del 24 novembre 2020 viene evidenziato come "Nel corso del 2019, il collegamento investigativo con il distretto di Venezia conferma e amplifica le conclusioni cui si era giunti già nella Relazione annuale relativa all'anno precedente: si può affermare un vero e proprio radicamento nella Regione Veneto delle diverse mafie nostrane, sia pure con diversa operatività rispetto a quella tradizionalmente riscontrata nelle zone di origine".

Nel territorio operano, infatti, diverse aziende private dedite al compostaggio e smaltimento di rifiuti.

A livello nazionale, il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti è stato oggetto di attenzione anche a causa di incendi in alcuni capannoni abusivi di raccolta dei rifiuti e in impianti di trattamento e smaltimento. Una modalità operativa criminale – registrata anche in Veneto – che prevede il ricorso all'utilizzo di strutture industriali, all'apparenza dismesse, riempite di rifiuti e date alle fiamme.

In particolare, la **Provincia di Venezia**, sempre per la relazione semestrale redatta dalla DIA, è, da tempo, interessata da fenomeni criminali di rilievo nazionale. Già negli anni '90 la "*mala del Brenta*" aveva dimostrato come alcuni soggetti erano disposti a fare affari con la criminalità organizzata.

Nella Provincia di Venezia, le attività di polizia hanno consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili a organizzazioni criminali siciliane, calabresi e campane, nonché gruppi di origini africane.

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", finanziato dall'Unione europea, Anac ha pubblicato il rapporto "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare". Nel periodo che va da agosto 2016 ad agosto 2019, sono stati registrati 152

provvedimenti contro la pubblica amministrazione (ai sensi degli artt. 318 – 322 c.p.). Il fenomeno ha interessato tutto il territorio in modo differenziato.

Dall'analisi emerge che "il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lava-nolo e pulizia), equivalente al 13%."

Il rapporto ECOMAFIA 2022 racconta che i "reati contro l'ambiente nel 2021 non scendono sotto i 30mila illeciti (accertati 30.590), e registrano una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora.

Il ciclo illegale del cemento guida nel 2021 la "classifica" delle filiere illegali con 9.490 reati (31% del totale), seguito da quello dei rifiuti (8.473) che registra anche il maggior numero di arresti, ben 287, (+25,9% rispetto al 2020) e di sequestri (3.745, con +15%) e dai reati contro la fauna (6.215)."

Sempre secondo il sito <https://noecomafia.legambiente.it/rifiuti/> "Il ciclo illegale dei rifiuti contempla alcuni tra reati più pericolosi e redditizi commessi dalla criminalità ambientale.

Le reti ecocriminali attive in questo settore sono molto articolate, di solito ne fanno parte imprenditori e manager d'azienda, broker, faccendieri, amministratori locali e tecnici senza scrupoli. Una sorta di Rifiuti Spa che conta su pratiche collaudate di corruzione, frode ed evasione fiscale, attiva su tutto il territorio nazionale."

Il Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021 ha approvato la bozza del Piano di ripresa e resilienza (Next Generation Italia) indicando le modalità di fruizione dei fondi Ue per la transizione ecologica. La società non usufruisce di contributi del PNRR.

Il 9 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) è stato pubblicato il **Decreto 22 settembre 2020, n. 188 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone**, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrato in vigore il 24 febbraio 2021.

IL SISTEMA CONAI

L'Accordo Quadro Anci-Conai è lo strumento tramite il quale i Comuni Italiani da un lato e i produttori/utilizzatori di imballaggio dall'altro, si sono assunti le reciproche responsabilità e impegni di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Le relazioni con i consorzi di filiera derivano dall'accordo Quadro ANCI-CONAI che è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs. 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

Il finanziamento di tali sistemi collettivi avviene attraverso il versamento da parte dei vari soggetti coinvolti nella filiera di un contributo ambientale (CAC).

Eco+Eco opera con il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che è l'organizzazione che per legge si occupa di recuperare e riciclare i rifiuti di imballaggio, e con i relativi Consorzi di filiera, ove occorra, che si occupano del riciclo dei sei materiali di imballaggio: RICREA (Consorzio nazionale Riciclo e Recupero Acciaio), Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), Corepla (Consorzio nazionale per il raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e di imballaggi di plastica), Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno), Coreve (Consorzio Recupero Vetro).

I consorzi di filiera, attraverso le convenzioni previste dall'accordo quadro ANCI-CONAI, garantiscono il ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio loro conferiti tramite la convenzione.

I comuni possono comunque stipulare tale convenzione, non c'è l'obbligo della sottoscrizione.

L'accordo e le convenzioni prevedono, infatti, espressamente la possibilità per i comuni di rivolgersi ad altri operatori e di recedere dalle convenzioni stesse in presenza di corrispettivi di ritiro più economici e più vantaggiosi nel mercato delle materie prime seconde.

I Consorzi di filiera ritirano i rifiuti di imballaggio da raccolta differenziata, ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI presso delle "Piattaforme di selezione", cioè impianti nei quali gli operatori suddividono i materiali afferenti ai diversi consorzi ed eliminano il materiale improprio (impurità).

Il sistema impiantistico a valle della raccolta differenziata è, altresì, fondamentale per la sua capacità di gestire – tramite opportuni stoccaggi – le irregolarità di flusso nell'andamento della raccolta.

L'industria del riciclo è oggi una **risorsa fondamentale del sistema Paese** e contribuisce in maniera sostanziale all'esigenza dello sviluppo economico e alla **tutela dell'ambiente**

Nel corso del 2020 è stato sottoscritto il nuovo "Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico 2020-2024" fra ANCI e CONAI, scaduto il 31 marzo 2019 e rinnovato per tre volte fino al 30 aprile 2020.

Il 22 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica all'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Con il nuovo accordo con Corepla vengono considerati come frazione estranea gli imballaggi in bioplastica, ritenuti conformi nell'accordo precedente, si introducono disincentivi all'avvio di selezioni di flussi mono PET e si modifica il calcolo della media mobile.

Mentre il nuovo accordo Ricrea ha modificato alcuni parametri relativamente al reso degli scarti. In particolare, le frazioni miste similari (ossia manufatti metallici non imballaggio), che nell'accordo precedente erano considerati nella frazione utile, divengono frazione estranea.

Con decreto del 16.10.2020 (G.U. Serie Generale n. 284 del 14.11.2020) del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, è stato approvato lo statuto di "BIOREPACK - Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile¹". Biorepack si colloca all'interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la

gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile raccolti con la frazione organica dei rifiuti e trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.

Si evidenzia infine, che un altro attore presente è UNIRIMA (Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) che nasce dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero.

Il 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo n.196 del 8 novembre 2021 per l'attuazione nel nostro paese della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva SUP), entrato in vigore il 14 gennaio 2022.

Il decreto si applica (art.2) a:

- Prodotti in plastica monouso dettagliati nell'allegato al decreto;
- Prodotti in plastica oxodegradabile (ossia plastica che si frammenta se esposta agli agenti atmosferici o comunque nel corso del tempo);
- Attrezzi da pesca contenenti plastica (reti, galleggianti, lenze...).

la direttiva si pone l'obiettivo di ridurre l'incidenza dei prodotti plastici sull'ambiente (fenomeno della dispersione), in particolare di manufatti in plastica monouso attraverso la riduzione del consumo, restrizioni nell'immissione sul mercato, nuove indicazioni sui requisiti dei prodotti, definizione sulla responsabilità estesa del produttore – il decreto, perciò, si occupa anche della fase di raccolta e riciclo – campagne di sensibilizzazione.

Da segnalare che l'eventuale nascita di sistemi di gestione consortile dedicati in ambito CONAI avrà sicuramente ripercussioni sulle attribuzioni delle raccolte o sulle gestioni di flussi in ambito COREPLA, che potrebbero essere solo amministrative (es. CONIP e CORIPET) o anche gestionali (es. BIOREPACK).

Relativamente agli obiettivi di raccolta differenziata si evidenzia che è stato fissato al 77% al 2025, 90% del 2029, per i rifiuti elencati nell'allegato F del Decreto costituiti da contenitori per liquidi fino a 3,0L con tappi e contenitore in plastica. La raccolta di prodotti in plastica monouso può continuare ad essere congiunta con altri flussi, laddove ciò non pregiudichi la recuperabilità della plastica stessa e dove tale modalità abbia le stesse prestazioni di una raccolta dedicata e nel caso in cui una gestione diversa non abbia impatti peggiori.

Con Delibera 30 luglio 2019 333/2019/A ARERA ha istituito un Tavolo tecnico-istituzionale di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.

Arera, ha inoltre deliberato il 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018- 2021, MTR".

Arera, con Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif, definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) nel quale al Titolo VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARERA apre ad una forma di regolazione

asimmetrica distinguendo tra “**impianti minimi**”, sottoposti a regolazione delle tariffe al cancello, e “**impianti aggiuntivi**”, per cui si prevedono obblighi di trasparenza delle condizioni economiche di conferimento.

L’identificazione degli impianti “minimi” si basa sul verificarsi di almeno una di queste tre condizioni:

1. avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;
2. offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
3. essere individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

Per quanto sopra l’impianto di incenerimento è stato individuato come impianto minimo e pertanto a tariffa amministrata.

Con **DGR n. 988 del 09.08.2022** [Bur. n. 107 del 02/09/2021] è stato approvato l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciale.

Con l’adozione dell’aggiornamento al Piano è stata attuata la verifica di coerenza dello strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti con gli indirizzi contenuti nel “Nuovo Piano d’Azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva”

L’aggiornamento della pianificazione regionale si è inoltre reso necessario per le normative intervenute (cosiddetto “pacchetto economia circolare”) allo scopo di allineare la normativa, gli obiettivi e le scelte programmatiche con le nuove indicazioni impartite dalle direttive europee.

“L’adozione dell’Agenda 2030, il recepimento delle nuove direttive del “Pacchetto Economia Circolare” e la strategia europea di contrasto ai cambiamenti climatici (Green Deal europeo), oltre che la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, impongono una visione innovativa della pianificazione in tema di rifiuti, incentrata sulla promozione di modelli di economia circolare e la definizione di strategie per la riduzione dei rifiuti e degli sprechi con l’obiettivo della transizione verso un modello di sviluppo centrato sul riconoscimento del grande valore delle materie prime, che devono essere risparmiate, sull’importanza del recupero dei rifiuti e della conservazione del capitale naturale.” (fonte: **DGR n. 988 del 09.08.2022**)

Fra gli obiettivi del piano si evidenzia che la “Regione Veneto entro il 31 dicembre 2030 a livello regionale deve essere assicurata la riduzione del rifiuto urbano non differenziato (EER 200301) pro capite a 80 Kg/ab*anno, una raccolta differenziata dell’84% e una preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 65% in peso. Il Comitato di Bacino regionale, come previsto dall’art. 2 della L.R. 52/2012 coordina le azioni dei singoli bacini al fine del raggiungimento degli obiettivi regionali e di bacino al 2030.

”

I gestori degli impianti di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti sono tenuti ad accogliere i rifiuti dando priorità ai conferimenti di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento relativi all’ambito territoriale ottimale regionale.

Infine di particolare importanza per la strategia aziendale e di contesto di Eco+Eco è l’**articolo 9 del Piano – Obbligo di conferimento** il quale prevede che “ai fini dell’individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i consigli di bacino di cui alla L.R. 52/2012, in conformità con gli obiettivi di cui all’art. 4, devono fare riferimento agli impianti autorizzati al conferimento di rifiuti urbani e loro frazioni esistenti nell’ambito territoriale regionale.

A far data dal 1° gennaio 2023 i Consigli di Bacino sono obbligati a conferire il rifiuto urbano residuo e i rifiuti dal trattamento dello stesso, provenienti dal territorio di loro competenza alla rete di impianti individuati nel

piano rifiuti (sono definiti impianti di piano, necessari ad una corretta gestione nell'ambito territoriale ottimale, gli impianti autorizzati per il trattamento del rifiuto urbano non differenziato (codice EER 200301) prodotto nella Regione costituiti dalle discariche e dai termovalorizzatori) che sono:

In base all'analisi dello stato di fatto gli impianti di Piano sono i seguenti:

N.	Tipo impianto	Comune U.L.	Ragione Sociale
1	Discarica	Cortina d'Ampezzo	Unione Montana Valle del Boite
2	Discarica	Sant'Urbano	GEA
3	Discarica	Este	Società Estense Servizi Ambientali - SESA
4	Discarica	Villadose	Ecoambiente
5	Discarica	Jesolo	VERITAS
6	Discarica	Grumolo delle Abbadesse	SIA srl
7	Discarica	Legnago	Le.Se.
8	Polo impiantistico (TMB con Produzione di CSS e Termovalorizzatore)	Venezia	Ecoprogetto Venezia
9	Termovalorizzatore	Padova	Hestambiente
10	Termovalorizzatore	Schio	Alto Vicentino Ambiente

Annualmente la Giunta regionale con apposita DGR, sulla base delle valutazioni relative ai fabbisogni e alle capacità impiantistiche disponibili effettuate con il supporto del Comitato di Bacino Regionale di cui alla L.R. 52/2012, sui dati forniti dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, definirà il destino dei diversi flussi del Rifiuto Urbano Residuo dei singoli bacini territoriali agli impianti di piano.

E' onere del Consiglio di Bacino collocare gli scarti delle raccolte differenziate (seconda colonna della Tabella del Paragrafo 1 della DGR n. 1961/2022) presso gli impianti di piano concordando direttamente con questi ultimi i quantitativi che saranno agli stessi conferiti in funzione della pianificazione d'ambito.

Il Piano dovrà garantire l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e degli scarti e sovralli provenienti dal loro trattamento e recupero, dando priorità al recupero in impianti di incenerimento e ricorrendo alle discariche solo in via residuale.

La Regione, su indicazione del Comitato di Bacino Regionale di cui alla L.R. 52/2012, stabilirà annualmente il destino del RUR rispetto l'insieme degli impianti di piano, secondo i principi di prossimità e di equa ripartizione dei carichi ambientali prevedendo la prioritaria saturazione della capacità degli impianti di recupero energetico e nel rispetto delle disposizioni di ARERA in materia.

Secondo l'obiettivo dell'ottimizzazione gestionale devono essere avviati prioritariamente a recupero energetico il rifiuto urbano non differenziato (codice EER 200301), i rifiuti derivanti dal suo trattamento, gli scarti da attività di recupero delle raccolte differenziate e di altre frazioni quali ingombranti e spazzamento che seppur raccolte separatamente sono avviate a smaltimento.

Le Autorità competenti, nel rilascio dei titoli autorizzativi, verificano e assicurano il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all' Art. 179 del D.lgs. 152/2006 (Prevenzione, Preparazione per il riutilizzo, Riciclaggio, Recupero di altro tipo, Smaltimento) e si attengono alle disposizioni precedenti."

Infine, dal 1° gennaio 2024 la Regione prevede una tariffa unica per il conferimento del RUR agli impianti di piano, così come previsto dall'art. 10¹.

L'articolo 21 del Piano Regionale regola le Spedizioni transfrontaliere di rifiuti e prevede quanto segue:

"1. La spedizione transfrontaliera di rifiuti destinati allo smaltimento deve tener conto del principio di prossimità e della priorità del recupero rispetto allo smaltimento. 2. In armonia e attuazione dell'articolo 194 del D.lgs. n. 152/2006, le richieste di spedizioni transfrontaliere di rifiuti potranno essere valutate solo se accompagnate da motivate e dimostrabili ragioni di mancata disponibilità impiantistica sul territorio regionale. 3. In conformità all'articolo 194 del D.lgs n. 152/2006, su iniziativa della Giunta regionale possono essere adottate misure atte a limitare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati allo smaltimento."

Mentre l'articolo 24 definisce la Governance dei rifiuti urbani:

"1. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente aggiornamento di piano sarà costituito il Comitato di Bacino Regionale di cui alla L.R. 52/2012.

..... Le sue competenze sono: - il Comitato di Bacino Regionale, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dall'art. 2 comma 3 della L.R. 52/2012, dovrà concorrere con la Regione all'individuazione dei criteri per la gestione dei flussi nell'ambito della strategia regionale di collocamento del RUR agli impianti di piano. In particolare in riferimento alle funzioni definite dal comma 3, il Comitato di bacino regionale svolge le seguenti attività in riferimento al rispetto della pianificazione regionale: - supporta la Regione nella definizione dei criteri per la gestione dei flussi di RUR dai differenti bacini territoriali agli impianti di Piano, secondo l'articolo 9, con prioritaria saturazione della capacità di incenerimento con recupero energetico e ricorso solo residuale allo smaltimento in discarica; - elabora proposte di organizzazione strategica del servizio di gestione dei rifiuti urbani a livello regionale; - **supporta la Regione nella definizione della tariffa unica di conferimento del rifiuto urbano residuo agli impianti di piano**; - fornisce indirizzi generali e/o operativi ai Consigli di Bacino per una regolamentazione omogenea del servizio pubblico a livello regionale."

Pertanto, l'autonomia gestionale dell'azienda viene limitata dalla regolamentazione di ARERA, della Regione e dal Comitato di Bacino Regionale riducendo di fatto eventuali rischi corruttivi nella gestione del collocamento degli scarti da RD e nelle tariffe applicate presso gli impianti gestiti.

5.3 Analisi del contesto interno

Il contesto interno è l'ambiente interno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi.

L'analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa di secondo livello di complessità della Società ed in particolare coinvolge fattori come la governance – organi di indirizzo, struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, strategie, obiettivi, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura

¹ Articolo 10 – Indicazione dei criteri per la determinazione della tariffa 1. In attesa della definizione della tariffa regionale unica di gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 4, per gli impianti pubblici di cui all'art. 8, l'Ente competente approva la tariffa di conferimento prevista all'art. 36 della L.R. n. 3/2000. 2. La Giunta regionale entro il 30 giugno 2023, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 3/2000, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), definisce i criteri per la determinazione della tariffa di conferimento agli impianti, tenendo conto in particolare che: a. gli oneri relativi all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, non possono essere riconosciuti per un valore superiore a quello previsto dalle procedure di esproprio; b. i costi di ammortamento delle opere devono essere ripartiti proporzionalmente ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti urbani e speciali gestiti nel corso di annualità precedenti. 3. Nel provvedimento di Giunta Regionale di cui al comma 2, è definita la tariffa unica di conferimento del RUR agli impianti di piano, definiti con le modalità di cui all'art. 9 comma 2, e degli gli scarti e sovralli da trattamento dello stesso sulla base dei seguenti elementi: - base di calcolo costituita dalla tariffa media ponderata di conferimento del RUR degli impianti di piano; - contributo incentivante alla tariffa media, calcolata percentualmente rispetto alla tariffa media ponderata in un range compreso tra il 5% e il 15%; 4. La tariffa unica per il conferimento del RUR agli impianti di piano sarà introdotta a partire dal 1 gennaio 2024.

dell'Etica, sistemi e flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali) relazioni interne ed esterne.

L'attività di direzione e coordinamento della Società è esercitata da Veritas S.p.A..

Si evidenzia che il capitale sociale della controllante Veritas S.p.A. è detenuto interamente da Enti Locali Soci i quali hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS S.P.A., ovvero per la gestione in forma associata e coordinata dei Servizi Pubblici Locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi sottoscrivendo altresì a tal fine specifici Patti Parasociali.

Inoltre, i Comuni soci di Veritas S.p.A. hanno approvato lo Statuto della società che contempla altresì strumenti idonei ad assicurare i requisiti per la gestione dei servizi pubblici locali in-House providing a mezzo Veritas con previsione, tra l'altro, in particolare all'art. 40 il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali azionisti di Veritas il cui funzionamento è previsto dall'art. 7 della Convenzione predetta.

Gli indirizzi del Comitato di Coordinamento e Controllo indicati a Veritas vengono di norma estesi alle società controllate dalla stessa.

Le attività della società sono composte dall'integrazione delle attività di Eco-Ricicli Veritas Srl e di Ecoprogetto Venezia Srl e sono svolte fisicamente in due siti diversi anche se entrambi localizzati nella località di Fusina, comune di Venezia.

Il sito ex Eco-Ricicli Veritas Srl viene indicato con il nome "Ricicla", il sito ex Ecoprogetto Venezia viene indicato con il nome "Valorizza".

L'assemblea del 21 ottobre 2022 ha esteso il consiglio di amministrazione da 3 a 5 componenti, ha nominato il Presidente con deleghe ed un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione del 7 novembre 2022 ha approvato la struttura organizzativa di ECO+ECO, pubblicata nel sito internet della società e ha nominato il datore di lavoro nella persona del dott. Ennio Scridel.

La macrostruttura organizzativa dirigenziale è pertanto così composta:

- Presidente: Alberto Ferro;
- Amministratore Delegato: dott. Massimo Zanutto;
- Datore di Lavoro: dott. Ennio Scridel;
- Direttore Operativo: dott. Ennio Scridel;
- Dirigente: ing. Luca Stecca;
- Dirigente: Maurizio Ardu.

La Società di revisione è la Deloitte & Touche SpA.

Si evidenzia che la nuova struttura organizzativa di Eco+Eco supera le criticità che erano state rilevate nei PTPCT delle rispettive società ERV ed ECO, in quanto la presenza di 5 dirigenti garantisce una segregazione delle funzioni ed una maggiore condivisione delle scelte strategiche riducendo l'accentramento di potere e diminuendo la discrezionalità.

Nella medesima seduta sono stati confermati, fino ad aggiornamento, i seguenti documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione di Eco+Eco (ora Eco+Eco):

- CODICE ETICO, conforme al Codice generale di cui al Dpr 62/2013, alle Linee guida di cui alla delibera Civit/Anac n. 75/2013 e al Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con DGC n. 703/2013 e 21/2014;
- CODICE DISCIPLINARE;
- REGOLAMENTO PROCEDURA DISCIPLINARE;
- REGOLAMENTO TRASFERTE e RIMBORSI SPESA;
- REGOLAMENTO SULL'ANTICIPAZIONE del TFR;
- REGOLAMENTO per l'USO di AUTO AZIENDALI;
- REGOLAMENTO per la CONCESSIONE di PICCOLI PRESTITI ai DIPENDENTI;
- REGOLAMENTO interno per l'UTILIZZO del SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE;
- REGOLAMENTO per la GESTIONE degli APPROVVIGIONAMENTI di BENI e SERVIZI di GRUPPO;
- REGOLAMENTO ACQUISTI per i SETTORI AZIENDALI e SOCIETA' NON TENUTE a RISPETTARE le NORME sull'EVIDENZA PUBBLICA negli APPALTI;
- REGOLAMENTO DI ACCESSO agli ATTI AMMINISTRATIVI;
- REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO di VIGILANZA EX D. LGS. 231;
- Regolamento in materia di conferimento di incarichi di Gruppo;
- REG PRY 00 Gestione degli adempimenti Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016GDPR;
- REGOLAMENTO del PERSONALE
- PR MAN 01 Utilizzo e gestione mezzi aziendali;
- REGOLAMENTO per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto agli abusi di mercato e il trattamento delle informazioni privilegiate (Market abuse);
- MODELLO ORGANIZZAZIONE e GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 parte generale;
- MODELLO ORGANIZZAZIONE e GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 parte speciale applicabile per le attività del sito "VALORIZZAZIONE".

Il Consiglio ha inoltre adottato i seguenti documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione di Eco-ricicli Veritas (ora incorporata in Eco+Eco):

- Whistleblowing Policy;
- Manuale Anticorruzione;
- MOG 231 – parte speciale riferibile al sito "RICICLA";
- Regolamento centro di raccolta ERV (ora ECO+ECO).

Il Consiglio ha dato mandato di gestire la società con ogni documento, procedura, istruzione in uso per il sito di competenza fino a completo aggiornamento dello stesso.

Il Consiglio ha affidato allo studio MDA l'aggiornamento del MOG /231 della società Eco+Eco, che sarà ultimato nella prima metà dell'anno – giugno 2023.

La società ha avviato selezioni per la posizione del RSSP e per l'inserimento di tecnici, nonché per operai ed autisti, selezioni conclusosi con l'individuazione dell'ing. Enrico Farinella in qualità di RSPP.

La struttura organizzativa della società evidenzia una efficace segregazione delle funzioni.

RASA

Eco+Eco, non essendo soggetta al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, **non ha provveduto**, come previsto da Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28.10.2013, dapprima con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 e successivamente con delibera del 16.10.2014, **a nominare il Soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).**

Assenza prolungata RPCT

In caso di assenza prolungata del RPCT, lo stesso viene sostituito dal RPCT di Veritas SpA.

Certificazione

La società è certificata ISO_9001 e ISO_14001.

Bureau Veritas Italia Spa attesta che il sistema di gestione di Eco+Eco Srl è conforme ai requisiti dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 200/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La società infine ha rinnovato l'attestato di conformità della *"tracciabilità della filiera del combustibile solido secondario (CSS) in merito alla rintracciabilità e controllo del rifiuto secco non riciclabile proveniente dalla raccolta differenziata di rifiuti post-consumo, fino alla produzione di CSS"*.

L'azienda, inoltre, opera secondo le linee guida Uni – Inail per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nel corso del 2020 la società Eco-ricicli ha ottenuto la certificazione UNI ISO 37001:2016 – Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione numero certificato IT297574-1 con scadenza 16 aprile 2023, in rinnovo per tutte le attività di E+E.

Si evidenzia che l'applicazione delle procedure ambientali costituiscono misure efficaci per la prevenzione della corruzione.

Procedimenti disciplinari

Non si evidenziano contestazioni in materia di prevenzione della corruzione o riconducibili a reati relativi ad eventi corruttivi o di violazione del codice etico.

Rapporti con la pubblica amministrazione

La società ha in corso contratti per la gestione degli ingombranti e materiali misti e Plastica con enti pubblici o società di servi pubblici.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La società non ha in corso progetti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pertanto non sono da considerare i rischi di carattere corruttivo applicabili ai progetti inerenti le misure previste nel PNRR.

SERVICE

E+E si avvale, per alcune funzioni specialistiche, delle strutture della Capo Gruppo Veritas, per il tramite di un contratto di service che affida tra l'altro:

- Approvvigionamenti di gruppo;
- Amministrazione/Finanza;
- Assistenza legale;
- Commerciale;
- Gestione Sistemi Qualità e Ambiente;
- Amministrazione del Personale/Gestione Risorse Umane/Contenzioso lavoro e Disciplina;
- Gestione Servizi Assicurativi;
- Energy management;
- Servizi di espurgo pozzi, derattizzazione, cleaning uffici, piccole manutenzioni civili, ecc...;
- Conformità al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- Adempimenti inerenti il Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- Sorveglianza Sanitaria;
- Mobility manager;
- Sistemi Informativi - Infrastrutture Tecnologiche.

Alcuni funzionari di Veritas S.p.A., in virtù del service sottoscritto, operano tramite delega da parte dell'AD nei conti bancari della società, predisponendo bonifici, pagamenti e quant'altro fosse necessario.

Anche i rapporti con gli Istituti di Credito sono tenuti principalmente da Dirigenti e funzionari di Veritas SpA in quanto la politica finanziaria è gestita dalla capo Gruppo.

Tale affidamento comporta, ai fini della prevenzione della corruzione, un'ampia attività di controllo diretto di Veritas Spa sulle attività svolte da E+E e garantisce il rispetto delle procedure di gruppo adottate da entrambe le società, fermo restando che la responsabilità delle attività eseguite in service sono della società.

Per quanto attiene il service Veritas si dà atto che con comunicazione del 15 marzo 2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato di aver deliberato di attribuire a Veritas il rating di legalità di cui all'art. 5 ter del D.L. 1 del 2012, con il massimo punteggio, consistente in tre stelle.

Alcuni contratti di service sono stipulati con la società Bioman SpA e/o società del gruppo quali:

- Mezzi senza conducente ed attrezzatura;
- Trasporto rifiuti.

E+E ha contratti per l'avvio a recupero di rifiuti con SESA S.p.A., e contratti di trasporto con Ing.Am. Srl, società collegate al gruppo Bioman S.p.A..

Le analisi vengono svolte dai laboratori certificati di Lecher Ricerche e Analisi S.r.l. (società controllata da Veritas spA) e/o di Sesa Spa.

Per quanto sopra, verificata l'economicità e la convenienza dei contratti di service e/o di fornitura di beni e servizi con le società del gruppo Veritas S.p.A. e/o con il Gruppo Bioman S.p.A., ai fini della corruzione tale interscambio contrattuale limita i rischi di comportamenti corruttivi con fornitori terzi.

Le manutenzioni degli impianti sono affidate direttamente alla ditta OMD, società partecipata da E+E.

Architetture Software e Hardware

E+E ha un contratto di service con Veritas Spa la quale gestisce le principali infrastrutture informatiche dell'azienda e la cybersecurity, fornisce gli hardware ed i principali software gestionali utilizzati e di seguito elencati.

La società utilizza SAP ERP per quanto attiene la gestione delle attività aziendali, inclusi acquisti e finanza, e prevede un workflow di autorizzazioni al rilascio per le spese di qualsiasi importo.

Nel corso del 2022 è stato avviato un processo

La gestione del core business, ovvero la valorizzazione dei rifiuti e, conseguentemente, le registrazioni ambientali che ne conseguono viene effettuata con il supporto dei software Winsm@rt e Winpes.

Il modulo INAZ viene utilizzato per la gestione HR del personale.

Le manutenzioni sono gestite da InforEAM (sito Ricicla) e da Machine Rescue (sito Valorizza), questi sw sono gestiti direttamente dall'azienda.

Il flusso documentale è gestito dal Software Archiflow.

La gestione della documentazione inerente alle sedute del consiglio di amministrazione è affidata al SW CdAonBoard.

La società gestisce in autonomia il SW e l'HW delle telecamere e dei SW di gestione degli impianti industriali, in particolare per la gestione dell'acquisizione dei dati per il monitoraggio delle emissioni industriali (SME) dell'inceneritore e per le reti di rilevamento della qualità dell'aria si utilizza un modulo di BF Informatica.

Vengono utilizzati PLC Schneider per la gestione della Linea 1 dell'inceneritore L1.

Vengono utilizzati sw dedicati per la gestione degli impianti del sito Ricicla.

La gestione dei percorsi degli automezzi avviene mediante pianificazioni redatte su fogli Excel, in capo a MRV da gennaio 2023.

SITO "Ricicla"

Per una descrizione del sito Ricicla si rinvia all'allegato C.

Nel corso del 2022 si evidenzia che in seguito ad un sopralluogo degli enti preposti è stato avviato procedimento penale per asserite violazioni in materia ambientale, tuttora in corso.

Procedimento attenzionato dall'Organismo di vigilanza.

Come detto il ramo trasposti è stato ceduto da gennaio 2023 alla società Metal Recycling Venice srl a socio unico

SITO "Valorizza"

Per una descrizione del sito Valorizza si rinvia all'allegato C.

In data 01.febbraio 2022 alle ore 10.50 circa, presso la sede operativa di Eco+Eco Srl, sita in via della Geologia, 31 a Fusina - Venezia, durante i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di selezione, si è verificato un infortunio mortale sul lavoro.

In seguito a tale evento è stato notificato ad OMD Srl ed a E+E avviso di accertamento tecnico non ripetibile e contestuale informazione di garanzia.

Dopo sopralluoghi e verbali dei vari enti l'azienda Ulss 3 Serenissima ha emesso atto di prescrizione (art 20 D.lgs.758/94) Protocollo 2022/21382 – INF_00004 – verbale 2022/00089" con il quale comminava una sanzione per violazioni normativa SSL.. Con il pagamento della sanzione si è determinata l'estinzione del reato e le condizioni di una immediata archiviazione del procedimento penale (art. 21, comma 2, e 24, comma 1 e 2, Dlgs 758/94).

5.4 Società controllate e partecipate

Le società controllate o partecipate di Eco+Eco sono:

1. **METALRECYCLING VENICE S.R.L. – 100%;**
2. Consorzio Ecodistretto Trasporti, - 70%.
3. ECOLEGNO C.M. VENEZIA S.R.L. - 40%;
4. NUOVA ENERGIA Srl – 30%;
5. OMD Srl – 25%;
6. SIBELCO GREEN SOLUTIONS SRL– 10%;
7. BIOMAN SpA – 1,84%.

ECO+ECO esercita per Metalrecycling Vernice S.r.l. il coordinamento e controllo nonché fornisce i servizi correlati alle seguenti funzioni mediante un accordo di "Management agreement E+E":

- Controllo di Gestione;
- Acquisti;
- Commerciale;
- Prevenzione e sicurezza.

Pertanto, alcuni rischi di corruzione individuati nel presente piano sono relativi anche per le attività svolte in service per Metalrecycling.

Il 28.12.2022, con atto dello studio notarile Innocenti, E+E ha venduto, con efficacia al 1° gennaio 2023, il RAMO AZIENDA TRASPORTI pari al diritto di piena proprietà dell'azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di merci e di rifiuti, differenziati e indifferenziati. Pertanto, i rischi connessi alla corruzione inerente alla gestione del ramo di azienda Trasposti cessano per E+E e si attivano per Metalrecycling Venice s.r.l..

Metalrecycling Venice s.r.l. ha nominato il RPCT ed è dotata di autonomo Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il coordinamento e controllo di Eco+Eco e secondo le linee guida indicate dalla capo gruppo Veritas S.p.A.

È in corso la predisposizione del MOG per la controllata Metalrecycling per avviare successivamente la certificazione ISO 37001.

Al momento non sono previsti presidi per le altre partecipazioni rispetto a quanto già previsto dai business plan delle partecipate; pertanto, l'attività sarà pianificata in base all'asestamento gestionale ed ai rapporti contrattuali con le stesse.

5.5 Riesame dell'organizzazione - riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio

Il Manuale anticorruzione prevede che il Consiglio di Amministrazione riesamini annualmente il Sistema di Gestione dell'Anticorruzione sulla scorta degli esiti dei verbali di audit prodotti dal Team_Compliance Anticorruzione, che vengono riportati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Top Management riesamina almeno annualmente il Sistema di Gestione dell'Anticorruzione sulla scorta degli esiti dei verbali di audit prodotti dal Team Compliance Anticorruzione.

Il Team Compliance Anticorruzione valuta in modo continuo se il Sistema di Gestione dell'Anticorruzione è adeguato per gestire efficacemente i rischi di corruzione che deve affrontare Eco-Ricicli Veritas s.r.l. e se è efficacemente attuato. Inoltre, riferisce ad intervalli pianificati, o quando lo ritenga necessario, al Consiglio di Amministrazione (annualmente) ed al Top Management (semestralmente), sull'adeguatezza e l'attuazione del Sistema di Gestione Anticorruzione, inclusi i risultati delle indagini e degli audit.

Il Responsabile del Team Compliance Anticorruzione, in qualità di RPCT di Eco-Ricicli Veritas, ha il compito di includere nel PTPCT il riesame del sistema di gestione anticorruzione, rendicontando il raggiungimento degli obiettivi fissati in precedenza e individuandone di nuovi con il fine del miglioramento continuo.

Pertanto, in questo capitolo viene di seguito riportato il riesame dalle attività svolte rispetto alle misure pianificate nel PTPCT 2022-2024 deliberato il 7 novembre 2022.

Non si riportano eventi e notizie già presenti nel contesto interno e nelle premesse e che formano parte integrale e sostanziale del riesame.

ESITO degli AUDIT ed azioni correttive

Il Team di audit 231 e compliance ha effettuato le verifiche nelle seguenti date per ERV:

- ↳ DIR in data 31.01.2022
- ↳ LEG in data 15.02.2021
- ↳ RAC in data 21.02.2022

- ↪ REC FIN CDG 06.06.2022
- ↪ PAT-MAN in data 04.05.2021
- ↪ SIC in data 11.02.2022
- ↪ PER in data 07.09.2022
- ↪ COM in data 20.10.2022

Si evidenzia che il 17 aprile 2020 la società Bureau Veritas ha emesso il certificato ISO 37001:2016 ad Eco-Ricicli Veritas con scadenza 16 aprile 2023, rinnovato nel marzo 2021.

Il Team di audit 231 ha effettuato le verifiche nelle seguenti date per EPV:

- ↪ DIR in data 20.11.2022
- ↪ REC FIN CDG 22.09.2022
- ↪ PAT-MAN in data 17.02.2021
- ↪ SIC in data 31.10.2022
- ↪ PER in data 7.09.2022
- ↪ COM in data 22.10.2022

E' stato eseguito un AUDIT aggiuntivo sulla SICUREZZA su commissione dell'OdV, l'audit è stato svolto nelle giornate del 31/10/2022 e 23/11/2022.

Il Team di audit 231 ha effettuato le verifiche nelle seguenti date per E+E:

- ↪ ACQ in data 01.12.2022

In tali audit, per conto del RPCT, sono state effettuate verifiche sia per l'attuazione del PTPCT che sugli impegni assunti dalla società in termini di trasparenza.

Il RPCT ha discusso con la dirigenza e responsabili di servizio e di settore più volte per l'aggiornamento degli eventi rischiosi sia in incontri formalizzati che in incontri non formalizzati.

Il riesame della direzione di ERV, ai sensi della norma UNI 37001, si è tenuto il 28 ottobre 2022.

Il riesame di E+E non si è ancora tenuto dato che il nuovo assetto organizzativo è in fase di "collaudo".

La società tiene aggiornato il REGISTRO DELLE NON CONFORMITA' - nel quale riporta le Osservazioni e le Non Conformità rilevate in tutti gli audit a cui la società è interessata.

Aggiornamento del registro dei rischi degli eventi rischiosi

Nel corso del 2023 è avvenuta, come detto, la fusione per incorporazione di Eco-ricicli in Ecoprogetto Venezia Srl, con il cambio della denominazione sociale di quest'ultima in ECO+ECO Srl.

In data 7 novembre 2022 è variata la struttura organizzativa e questo ha comportato una variazione delle responsabilità della società.

Pertanto, per un'accurata analisi dei rischi è necessario provvedere a Focus Group e valutare gli assestamenti organizzativi che dovrebbero comunque portare ad attuare le best practices di entrambe le società.

Comunque, l'allegato registro dei rischi degli eventi rischiosi è il frutto dell'unione dei rischi derivanti dalle precedenti società aggiornato con gli interventi strutturali già attuati alla data del piano.

Il registro verrà aggiornato nell'anno mediante incontri con i Responsabili e la Direzione, l'aggiornamento sarà segnato dalla versione del documento.

Non si riscontra alcun evento con rischio "alto".

Durante i focus Group avvenuti nel corso del 2021, in entrambe le società, è stato confermato, così come esplicitato da ANAC, che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

La formazione è stato un momento di confronto e di riflessione sull'argomento, affrontando esempi e situazioni ipotetiche dove si possono annidare situazioni corruttive o di mala amministrazione.

Si può ritenere che il personale coinvolto abbia raggiunto un buon livello di consapevolezza in materia di prevenzione della corruzione.

Va precisato che il crescente interesse nazionale ed internazionale in materia di corruzione ha maggiormente predisposto il personale all'attenzione sui temi e ad approcciarsi in modo non formale su tali tematiche.

RIESAME delle MISURE PREVISTE nel PTPC 2022-2024 approvato il 7 novembre 2022

6.1.1 MISURA: Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

In data 30 gennaio 2022 è stato verificato nel portale l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg> la veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità.

Le dichiarazioni sono state verificate anche mediante la valutazione delle cariche presenti nella visura della persona in camera di commercio.

KEY raggiungimento obiettivo = 100%

6.1.2 MISURA: Consapevolezza e formazione

In data 22 dicembre è stata erogata formazione mediante l'utilizzo del portale di Officina Digitale www.officinalegislativa.com, avente il seguente contenuto: IL RISCHIO CORRUTTIVO: ANALISI E APPROFONDIMENTI ALLA LUCE DEL NUOVO PNA 2022 E IN RELAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Sono stati invitati 15 funzionari di E+E, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed il team di compliance.

Il PNA2022 è stato infine approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

KEY raggiungimento obiettivo = 100%

6.2.1 MISURA: Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

L'assegnazione degli obiettivi specifici legati alla legalità ed alla trasparenza sono stati posticipati ad una rendicontazione a fine 2023.

Nel corso del 2022 le due società, pur mantenendo un sistema attivo di trasparenza e di prevenzione della corruzione, non ha assegnato specifici obiettivi essendo state impegnate nel percorso di fusione e di continuità aziendale.

Il processo di fusione ha permesso comunque di raggiungere importanti obiettivi di prevenzione della corruzione quali l'unificazione dei sistemi amministrativi in SAP.

KEY raggiungimento obiettivo = 50 % (valutazione ponderata)

6.2.2 MISURA Affidamenti e Due Diligence Business partner

Nel corso del 2022 la Responsabile dell'Ufficio Acquisti ha comunicato gli affidamenti ripetuti al RPCT.

Sia la Responsabile Uffici Acquisti che la Responsabile Area Commerciale hanno compilato il modulo M ACQ 22 per i business partner strategici non pubblici e con i quali c'è un rapporto di fatturato stimato superiore a 50.000 euro annui o su discrezione della funzione in base ai servizi o per notizie raccolte

La dashboard risulta aggiornata.

KEY raggiungimento obiettivo = 100%

6.3.1 Controllo della gestione delle risorse finanziarie

I controlli sulla gestione finanziaria sono effettuati dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione anche per conto del RPCT.

La procedura PR FIN 00 è in revisione e l'aggiornamento costituisce MISURA per il 2023-2024.

La gestione finanziaria è gestita in SAP ed ogni transazione è tracciata.

L'autorizzazione ai pagamenti è delegata a funzionari del Service Veritas SpA..

KEY raggiungimento obiettivo = 100%

6.3.2 *Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società partecipate da Eco+Eco*

L'attività è programmata entro il 2023, anche tenendo conto delle dinamiche evolutive delle società partecipate di E+E.

6.3.3 *Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale*

Non si sono verificati casi di astensione delle scelte per conflitti di interesse.

6.3.4 *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: divieto di pantouflage*

La procedura è in fase di attivazione.

KEY raggiungimento obiettivo = 50%

6.4 *Modulo di Whistleblowing*

Non sono arrivate segnalazioni al RPCT tramite i moduli di Whistleblowing presenti nei siti di ERV ed EPV. Il modulo E+E verrà messo a disposizione con l'aggiornamento del sito della società in corso di costruzione. Sono a disposizione i moduli di ERV e di EPV nelle rispettive sezioni Trasparenza.

KEY raggiungimento obiettivo = 100%

6.5 *Rotazione*

Date le ridotte dimensioni della Società, la società non ha previsto di **attuare politiche di rotazione ai fini della prevenzione della corruzione.**

La società ha aggiornato la struttura organizzativa in modo organico applicando di fatto della rotazione anche se non finalizzata alla prevenzione della corruzione.

7 TRASPARENZA

La società sta aggiornando il nuovo sito di E+E, sono aggiornati i siti di ERV ed EPV.

KEY raggiungimento obiettivo = 70%

E' obiettivo dell'azienda mantenere la sezione trasparenza del nuovo sito www.ecopiueco.it mediante un maggior coinvolgimento di tutto il personale interessato, in particolare la responsabile delle risorse umane.

5.6 Analisi delle parti interessate (Stakeholder): Comprensione delle esigenze ed aspettative e del rischio

Lo stakeholder – parte interessata – è la persona o l’organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o un’attività dell’azienda.

Parallelamente all’analisi del contesto, ECO+ECO ha individuato gli stakeholder, tra cui i soci in affari, rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e ha identificato le esigenze e le aspettative di questi, in modo da considerarli nell’attività di valutazione del rischio corruttivo e nella pianificazione delle misure di prevenzione e riduzione del rischio corruttivo.

I portatori di interesse che sono stati ritenuti rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sono i seguenti:

1. AZIONISTI;
2. DIPENDENTI;
3. CLIENTI;
4. FINANZIATORI;
5. FORNITORI;
6. SOCIETÀ PARTECIPATE e SOCI delle STESSE;
7. CONSORZI DI FILIERA;
8. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI DI CONTROLLO, ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA;
9. CITTADINI, COMUNITÀ LOCALE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023- 2025

STAKEHOLDER	Chi sono	Aspettative	considerazione relative a condotte corruttive	Influenza sull'organizzazione	tipo di pericolo individuato e valutazione del rischio	Modalità di coinvolgimento
AZIONISTI	Soci pubblici e privati che detengono quote delle società	lealtà delle attività gestionali che si compiono per perseguire l'obiettivo dell'utile; ottenimento di un beneficio per il rischio connesso alla partecipazione societaria	L'eventuale danno di immagine e ripercussioni penali dovuti a episodi corruttivi può riflettersi sugli azionisti e sulle attività degli stessi. Pertanto il sistema di prevenzione della corruzione è cautelativa per gli azionisti	ALTA	relazione tra il personale aziendale e gli azionisti: rischio basso	Il coinvolgimento avviene innanzitutto tramite le assemblee dei soci ed il collegio sindacale
DIPENDENTI	Dipendenti	Pagamento dei corrispettivi, dei contributi, delle ritenute d'acconto; correttezza degli importi e alla tempistica concordata; continuità del rapporto di lavoro; mantenimento e sviluppo delle competenze e delle conoscenze in relazione ad impieghi svolti; lavorare in un clima che ispira il business secondo valori di integrità, correttezza e trasparenza.	Il personale deve essere edotto che la solidità aziendale che garantisce la continuità del lavoro passa anche dai nuovi impegni da assumere con l'introduzione dei sistemi di prevenzione dalle corruzione	MEDIA	relazione tra personale aziendale, rischio medio	Il coinvolgimento avviene tramite comunicazioni interne, riunioni periodiche con funzionari e quadri, comitato per la sicurezza, portale intranet, rivista mensile aziendale di gruppo e della società, corsi di formazione, contrattazione di secondo livello, welfare aziendale, previdenza complementare, sportello di ascolto
CLIENTI	Società che usufruiscono dei servizi offerti dalla società	Servizio coerente ai requisiti espressi nel contratto; prezzi/tariffe proporzionale al livello di prodotto/servizio acquistato	Per la tipologia di servizi offerti si potrebbe creare la situazione che qualche operatore nello svolgere il servizio possa favorire un cliente	MEDIA	relazione fra chi effettua il servizio ed il cliente, rischio medio	Il coinvolgimento avviene tramite i rapporti di rendicontazione dei servizi resi.
FINANZIATORI	Azionisti, obbligazionisti, banche ed Enti pubblici	Solidità economica- finanziaria della Società; documentazione corretta e veritiera a supporto della richiesta di denaro; corresponsione puntuale delle somme di rientro del prestito; competenza ed integrità del management	I finanziatori si attendono dal sistema di prevenzione della corruzione la veridicità e la correttezza della documentazione prevista per l'attività istruttoria e che la richiesta di denaro non sia fonte di di interessi personali	MEDIA	relazione tra personale aziendale e finanziatori: rischio basso	Il coinvolgimento avviene tramite bilanci e rendicontazioni periodiche della società o degli organi di controllo, service Veritas
FORNITORI	fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti e collaboratori, cooperative sociali	Ottenere la commessa; integrità e trasparenza nelle relazione intrattenuta con la società, Puntualità ed esattezza dei pagamenti; continuità del rapporto commerciale	A seguito di condotte corruttive da parte della società il fornitore può essere disatteso dalle proprie aspettative. Qualora la condotta corruttiva fosse innescata dal fornitore la società deve essere in grado di isolare il fenomeno e concludere immediatamente ogni contratto con il fornitore	MEDIA	relazione tra personale aziendale e fornitore, rischio alto	Il coinvolgimento avviene tramite la gestione delle attività di acquisto, partecipazioni a manifestazioni di interesse e successiva fornitura dei servizi o opere.
SOCIETÀ PARTECIPATE e SOCI delle STESSE	società partecipate e soci della società stesse	correttezza dei soci nella gestione delle società partecipate	Alcune attività delle società partecipate potrebbero essere strumentali per il compimento di illeciti per conto delle società socie. Il sistema di prevenzione della corruzione deve essere tale da promuovere sistemi di gestioni trasparenti e coerenti con le politiche di Ecoricidi.	MEDIA	relazione tra personale aziendale e soci, rischio medio	Il coinvolgimento avviene tramite le adunanze dei Cda ed assemblee e tramite l'applicazione dei contratti con le società partecipate.
CONSORZI DI FILIERA	Consorti della filiera CONAI	Servizio coerente ai requisiti espressi nei contratti derivati dagli accordi ANCI - CONAI; correttezza delle quantità comunicate; correttezza della qualità fornita	A seguito di condotte corruttive da parte della società il sistema può essere disatteso dalle proprie aspettative e danneggiare il sistema ANCI - CONAI.	MEDIA	relazione tra personale aziendale e consorzi di filiera, rischio basso	Il coinvolgimento avviene tramite le comunicazioni obbligatorie previste dai contratti discendenti da accordi quadri e di settore, ovvero nel momento di verifica del materiale tramite analisi di campioni del materiale lavorato
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI DI CONTROLLO, ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA	Enti locali di riferimento ed organi di controllo (Comuni, Provincia, Città Metropolitana, Regione ed Autorità d'Ambito, Consiglio di Bacini), Commissioni ministeriali di controllo ed altri Enti Pubblici, Utilitalia, Confservizi.	documentazione corretta e veritiera a supporto delle verifiche	Il sistema di prevenzione della corruzione coadiuva una corretta e trasparente relazione con gli enti di controllo	ALTA	relazione tra personale aziendale ed ente di controllo, rischio alto	Il coinvolgimento si ha tramite incontri con i funzionari, tavoli tecnici, tavoli periodici, pubblicazioni nel sito della società.
CITTADINI, COMUNITÀ LOCALE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	Cittadini comunità locali possono essere interessati alla vita delle aziende del Gruppo Veritas, indipendentemente dall'essere fruitori di un servizio, soprattutto in virtù dei servizi di tipo ambientale erogati da tutte le società del Gruppo e dalla forte presenza territoriale	Servizio coerente ai requisiti espressi, documentazione di rendicontazione corretta e veritiera; trasparenza sull'attività gestionale; disponibilità all'ascolto; comportamento coerente con le normative applicabili e rispettoso dell'ambiente	Il sistema di prevenzione della corruzione impone una corretta, collaborativa e trasparente relazione con la cittadinanza	BASSO	relazione tra personale aziendale e soggetti a vario titolo coinvolti, rischio basso	Il coinvolgimento avviene tramite incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza, comunicazioni di vario tipo (sito, quotidiani,...) attività di formazione svolta presso le scuole, visita agli impianti, accordi alternanza scuola lavoro, tirocini e stage, sportello legalità

Si evidenzia che fra gli Enti di controllo vi sono principalmente i soci, gli Enti locali, l'Autorità di Bacino Venezia Ambiente; la Città Metropolitana di Venezia; la Regione Veneto, ARERA, i Ministeri Italiani ed esteri, l'Autorità portuale di Venezia, i NAS, i NOE, l'ASL, la Guardia di Finanza, l'ARPAV, ANAC, Spisal, gli Enti di certificazione nonché i consorzi aderenti al sistema CONAI.

Per quanto riguarda i rapporti con i consorzi aderenti al CONAI è utile evidenziare, anche a supporto delle valutazioni effettuate, che lo stesso CONAI (fonte sito internet) sottolinea che "l'incremento del grado di automazione e digitalizzazione di molti processi abbia consentito di aumentare l'efficienza dei processi

amministrativi e il coordinamento delle attività di monitoraggio con il sistema dei controlli interni, nonché di soddisfare esigenze di semplificazione.”

Mentre i rapporti con i pubblici ufficiali si hanno principalmente in occasione di richieste di autorizzazioni a vario titolo e nel caso di controlli da parte delle forze dell’ordine o enti quali ARPAV, NOE, NAS, SPISAL, stazioni appaltanti, tali rapporti sono regolati dalla procedura– Gestione rapporti con enti di controllo.

La società non sponsorizza, di norma, eventi e manifestazioni; pertanto, non c’è un interesse della popolazione in tal senso.

5.7 Valutazione del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l’attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività di Eco+Eco che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno così come definito nel “Regolamento di AUDIT” adottato dalla Capogruppo e dalla norma ISO 19011.

La metodologia utilizzata per l’analisi del rischio è quella indicata nell’allegato 1 del PNA 2019 “indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, così come è stata approfondita ed analizzata con il Management Aziendale e struttura del PNA 2023 adottato il 17 gennaio 2023.

Ai fini dell’analisi del livello di esposizione al rischio si è convenuto di:

- a) scegliere l’**approccio valutativo**,
- b) individuare **come criteri di valutazione**: BASSO, MEDIO, ALTO;
- c) **rilevare i dati e le informazioni**,
- d) **formulare un giudizio sintetico**, adeguatamente **motivato**.

L’esposizione al rischio viene stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi. Come indicato nell’Allegato 1 al PNA, si è convenuto di adottare i seguenti **indicatori di stima del livello di rischio**:

- ✓ **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ **grado di discrezionalità del decisore interno in E+E**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ✓ **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- ✓ **opacità del processo decisionale**: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ✓ **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

L'analisi del rischio ha portato alla redazione del **Registro degli eventi rischiosi 2022-2024**, che forma parte integrante e sostanziale al presente piano. Il file non viene pubblicato in quanto può fornire informazioni particolareggiate della società.

Il Registro può essere aggiornato durante l'anno in versioni successive può essere oggetto di integrazioni e modifiche durante l'anno in base a diverse valutazioni, modifiche dei processi, acquisizione o modifiche dei servizi resi dalla società; in questo caso ogni aggiornamento verrà registrato dall'aumento di unità della versione.

Si è condiviso di valutare il **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano medio per ogni processo**, tenuto conto che il sistema è in evoluzione e che la sensibilità e consapevolezza della gestione della prevenzione della corruzione è tuttora in evoluzione anche se costantemente crescente.

Nei Focus Group tutti i partecipanti si sono dimostrati collaborativi nell'analisi del rischio evidenziando eventuali situazioni di criticità da mappare.

L'elenco dei processi utilizzati per l'analisi del rischio è la rev. 0 del 02.11.2022, correlati anche ai reati presupposto del D.Lgs. 231/01 dei MOG vigenti.

5.8 Individuazione delle aree a rischio di corruzione

L'allegato 1 del PNA 2019 individua alcune aree di rischio comuni e ricorrenti, rispetto alle quali anche Eco+Eco è esposta, e segnatamente le seguenti:

- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture.

ANAC ha rinominato l'area a rischio affidamento di lavori, servizi e forniture in Contratti Pubblici.

Data la natura societaria di Eco-Ricicli si ritiene più corretto mantenere il nome "Affidamento di lavori, servizi e forniture".

La Società, come già detto, per la scelta del contraente per "l'affidamento di lavori, servizi e forniture", non essendo soggetta al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si è dotata di apposita Regolamentazione interna.

Pertanto, la scelta del contraente deve avvenire in base ai regolamenti di cui la Società si è dotata. Il rischio attribuibile è relativo alla non corretta applicazione dei Regolamenti nei medesimi termini esposti da ANAC.

Si ricorda, comunque, che date le ridotte dimensioni dell'azienda alcune attività inerenti ad aree a rischio sono gestite dalla Capo Gruppo in service per Eco+Eco ed in particolare il reclutamento e progressioni di carriera, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.

Tali aree nell'ambito del processo di gestione del rischio sono state analizzate anche nell'analisi del rischio per l'adozione del MOG.

Per Eco+Eco ulteriori attività a rischio sono:

- Partecipazione a gare bandite da enti pubblici;
- Acquisizione di autorizzazioni impiantistiche;
- Contrattazione per la vendita di materiale e/o servizi;

- Attività afferenti ad aree trasversali nell'organizzazione aziendale;
- Gestione società partecipate.

La presenza di soci privati, infine, potrebbe aumentare il rischio potenziale del conflitto di interesse in capo ad amministratori che siano titolari anche di interessi nella società o nelle società partecipate (osservazione delibera Anac 831/2016 pag. 35)².

5.9 Sanzioni

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, opportunamente aggiornati.

Le misure sanzionatorie, istruite dalla Capogruppo in service, sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare di Eco+Eco.

In particolare, per i dipendenti distaccati da Veritas S.p.A. in Eco+Eco le misure sanzionatorie vengono gestite ed erogate dalla capogruppo, in quanto società distaccante.

6 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio, secondo l'allegato 1 del PNA 2019, "è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi".

6.1 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: Misure obbligatorie

6.1.1 MISURA: Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

Il RPCT di Eco+Eco acquisisce l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica, inoltre, la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/SERVletNomeReg>, verifica altresì a tal fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziali presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, Il Direttore Generale ed i Dirigenti consegnano alla Società, all'atto della nomina e quindi entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro l'approvazione annuale del PTPCT, la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, per quanto applicabile.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
<i>(Solo per i componenti del CdA)</i> Dichiarazioni sostitutive di incompatibilità	RPCT	31 dicembre 2023 ovvero entro l'approvazione annuale del PTPCT	Acquisizione delle dichiarazioni
<i>(Solo per il Direttore Generale e per i Dirigenti)</i> Dichiarazioni sostitutive di incompatibilità.	RPCT		Acquisizione delle dichiarazioni
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di incompatibilità e della insussistenza di cause di incompatibilità	RPCT anche per il tramite della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo di Veritas SpA		Acquisizione certificati del casellario generale e dei carichi pendenti nonché verifiche presso il portale Ministero dell'Interno afferente le cariche elettive

Quanto sopra fermo restando che, per espressa previsione di cui all'art. 22 del D.lgs. 39/2013, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del decreto medesimo non si applichino agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

6.1.2 MISURA: Consapevolezza e formazione

ECO+ECO S.r.l. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

È compito del Responsabile della Prevenzione della corruzione, dei Dirigenti e dei RAR pianificare ed organizzare tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, modalità di somministrazione.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Formazione in materia è già stata erogata nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 al personale amministrativo e personale operativo con funzione di preposto di Eco+Eco; pertanto, ulteriore formazione verrà erogata per quanto necessario ogni qualvolta siano apportate sostanziali modifiche al panorama legislativo specifico, ovvero qualora si verificano dei significativi cambi organizzativi aziendali, o quando intervengano modifiche sostanziali al presente PTPC.

La formazione riguarda anche temi di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

La formazione ha natura obbligatoria, pertanto, ad essa dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

Misura n. 6.1.2		Consapevolezza e Formazione	
Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Formazione in caso di aggiornamenti normativi	Ufficio formazione - RPCT	31.12.2023	Formazione 15 dipendenti
Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio formazione – team di audit - RPCT	31.12.2024	Formazione 30 dipendenti
Formazione sul MOG aggiornato	Ufficio formazione – team di audit - RPCT	31.12.2023	Tutto il personale, anche mediante comunicazioni ed utilizzo del portale IL MILIONE

6.2 MISURE ULTERIORI

L'Allegato 1 del P.N.A. 2019 individua un elenco esemplificativo che qui si richiama, di ulteriori misure che gli enti soggetti all'adozione del PTPC possono adottare, oltre alle misure obbligatorie di prevenzione dei rischi.

6.2.1 MISURA: Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società intende prevedere un sistema di retribuzione incentivante legata al raggiungimento di specifici e chiari obiettivi in particolare per i quadri e gli impiegati direttivi in base agli accordi sindacali in via di definizione.

Nel corso del 2023-2024 saranno assegnati quali obiettivi per Dirigenti, Quadri e Personale Direttivo anche il raggiungimento delle misure di prevenzione alla corruzione previste nel presente piano quali:

- Aggiornamento del Sito della Trasparenza per le parti di competenza;
- Raggiungimento delle misure previste nel presente Piano per le parti di competenza;

Misura n.6.2.1	Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Assegnazione degli obiettivi	Amministratore Delegato- Direttore Operativo	2023	Assegnazione degli obiettivi
Aggiornamento del Sito internet – sezione Società Trasparente	Responsabile competente per materia all'aggiornamento del sito internet	2023	Presenza di informazioni aggiornate nel sito internet

6.2.2 MISURA Affidamenti ripetuti e Due Diligence Business partner

Per l'area commerciale ed acquisti si prevedono le seguenti misure operative:

Misura n.6.2.2	Affidamenti e riesame Business partner		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	Responsabile Uffici Acquisti	31.12.2023	Trasmissione annuale degli affidamenti ripetuti al RPCT o su richiesta
Due Diligence dei business partner ed aggiornamento dashboard	Responsabile Uffici Acquisti; Responsabile Area Commerciale	31.06.2023	Compilazione del modulo M ACQ 22 per i business partner strategici non pubblici e con i quali c'è un rapporto di fatturato stimato superiore a 50.000 euro annui o su discrezione della funzione in base ai servizi o per notizie

			raccolte
--	--	--	----------

La due diligence viene effettuata anche utilizzando i dati forniti dal servizio offerto da CERVED sull'analisi economica dei fornitori con assegnazione di uno score di affidabilità.

6.3 MISURE TRASVERSALI ed ALTRE MISURE

6.3.1 Controllo della gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è coordinata dal Service Veritas.

I controlli sulla gestione finanziaria sono inoltre effettuati dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione anche per conto del RPTC.

La procedura PR FIN 00 è in revisione e l'aggiornamento costituisce MISURA per il 2023-2024 con particolare riguardo l'autorizzazione ai pagamenti, da aggiornarsi in base alla nuova struttura organizzativa e la struttura di service.

Si prevede di invitare negli incontri settimanali della Direzione, il Responsabile del Service di Veritas, affinché possa meglio conoscere le istruttorie decisorie degli acquisti e degli investimenti.

6.3.2 Estensione della certificazione ISO37001 a tutte le attività di ECO+ECO

La Società provvede ad avviare tutte le azioni per ottenere la certificazione ISO 37001 a tutta la società ECO+ECO, come ampliamento della certificazione della società ERV.

Misura n.6.3.2	Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società partecipate da Eco+Eco		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Certificazione ISO 37001 Metalrecycling Venice Srl	CdA, Amministratore Delegato, Direttore Operativo - RPCT / Team di Compliance	31.12.2023	Ottenimento della Certificazione

6.3.3 Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società partecipate da Eco+Eco

La Società provvede ad avviare tutte le attività per certificare ISO 37001 la Società Metalrecycling.

Misura n.6.3.2	Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società partecipate da Eco+Eco		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Certificazione ISO 37001 Metalrecycling Venice Srl	Direttore Generale RPCT / Team di Compliance	31.12.2024	Ottenimento della Certificazione

6.3.4 *Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale*

ECO+ECO pur non essendo soggetta alle disposizioni del D.P.R 62/2013, ritiene opportuno disciplinare le situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale che possono verificarsi in ambito aziendale.

I dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Le situazioni di conflitto di interesse vanno comunicate all'azienda mediante appositi moduli.

Si rinvia all'apposito allegato E per eventuali approfondimenti sul conflitto di interesse.

6.3.5 *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: divieto di pantouflage*

L'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizi o, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Con detto divieto si vuole dunque evitare che il dipendente, nella prospettiva dell'assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da parte dell'amministrazione, possa subire improprie influenze nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero evitare che vi possa essere uno scambio basato sulla promessa in cui l'attività lavorativa remunerata costituisce il compenso (promesso) a fronte di un uso (attuale) dei poteri autoritativi o negoziali piegato agli interessi dell'impresa (che promette la futura assunzione).

Al fine di gestire e mitigare il rischio di violazione del divieto di pantouflage si individuano le seguenti misure:

Misura n.6.3.5	Divieto di pantouflage		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione

Inserimento nelle procedure di acquisto l'obbligo di dichiarare la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Responsabile acquisti	31.12.2023	100% delle manifestazioni di interesse o negli atti prodromici agli affidamenti adeguati
(Solo nei casi di eventuale assunzione e/o cessazione dal servizi o dall'incarico dell'AD, del Direttore Operativo e/o dei componenti del CdA). Sottoscrizione di una dichiarazione da produrre al momento della assunzione e/o della cessazione del servizi o dall'incarico, con cui l'AD, il Direttore Operativo e/o gli Amministratori si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage	Direttore Operativo Service Risorse Umane	31.12.2023	Sottoscrizione della dichiarazione sul 100% delle assunzioni/ cessazioni dal servizi o dall'incarico

6.3.6 Acquisti: integrazione delle attività di affidamento con il gestionale Archiflow

La gestione informatica dell'emissione degli ordini di acquisto è affidata ad un apposito modulo di SAP, in seguito ad un complesso progetto di migrazione del sistema di ERV nel sistema di EPV intervenuto nel corso del 2022.

Mentre la spedizione degli ordini e la gestione delle richieste di preventivi con i fornitori è gestito mediante l'utilizzo di mail ad uso esclusivo dell'ufficio acquisti.

Nel corso del 2023 si prevede di integrare la spedizione delle mail verso i fornitori nel gestionale Archiflow.

Misura n.6.3.6	Gestione degli ordini		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Integrazione della corrispondenza con i fornitori in Archiflow	Responsabile acquisti	31.12.2023	100% degli ordini spediti mediante Archiflow dal mese di giugno 2023

6.3.7 Emissione manuale Gestione documentale

Nel corso del 2023-2024 si prevede di emettere il manuale di Gestione documentale di Eco+Eco indicante le linee guida di gestione dei documenti cartacei e informatici.

Misura n.6.3.7	Emissione manuale documentale		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione

Emissione Manuale Gestione Documentale	Responsabile Affari Generali	31.12.2023	Emissione della procedura
--	------------------------------	------------	---------------------------

6.3.8 Integrazione della Due Diligence di gara con la normativa antiriciclaggio

Nel corso del 2023-2024 si prevede aggiornare la modulistica di gara inserendo l'obbligo da parte del business Associates di dichiarare il titolare effettivo.

Misura n.6.3.8	Emissione manuale documentale		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Aggiornamento modulo Due Diligence	AD/Direttore Operativo/RPCT	31.12.2024	100% degli affidamenti per valore superiore al 20.000 euro ottenuto il titolare effettivo

6.3.9 Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili

Relativamente all'esigenza di prevenire l'offerta, la fornitura o l'accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili che possono ragionevolmente essere percepiti come strumenti di corruzione anche se ciò non sia l'intenzione né del donatore né del beneficiario, si rinvia alle previsioni specifiche racchiuse nel Codice etico, dove ECO+ECO ha espressamente vietato l'offerta o l'accettazione di regali o altre utilità a eccezione, nel caso in cui, tale omaggio, ospitalità, donazione o beneficio simile abbia un valore simbolico o comunque conforme alle normali pratiche di cortesia.

In particolare, allo scopo di identificare se un eventuale omaggio o offerta di ospitalità abbia o meno un valore simbolico o comunque possa essere conforme alle normali pratiche di cortesia si debbono tenere in considerazione i seguenti parametri:

- valore economico del regalo e/o ospitalità;
- la frequenza (regali e ospitalità relativamente di basso valore se ripetuti possono formare complessivamente un valore elevato);
- tempistiche (ad esempio non durante o immediatamente prima o dopo trattative per appalti e/o sti-pula di contratti);
- ragionevolezza (considerando il luogo, il settore e l'anzianità del donatore o del beneficiario);
- l'identità del beneficiario (ad esempio personale nella posizione di poter aggiudicare gli appalti o approvare i permessi o i pagamenti);
- reciprocità (nessuno all'interno della Società può ricevere regali o ospitalità di un valore superiore a quello che possono dare);
- l'ambiente giuridico e normativo (divieti e controlli in essere che impediscono l'offerta, la fornitura o l'accettazione di omaggi o ospitalità).

I dipendenti della Società devono richiedere un'approvazione anticipata di eventuali regali e dell'ospitalità al proprio superiore gerarchico.

Ai fini della trasparenza, le richieste pervenute e le eventuali approvazioni, da inoltrare tramite mail, vengono archiviate e conservate a cura della direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo e a disposizione per eventuali controlli del RPCT e della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2023-2024 sarà valutato un sistema di ulteriore informazione ai fornitori e partner della Società sulla tolleranza zero alla ricezione di eventuali regalie, in particolare in occasione di ricorrenze e festività, come già espresso nella Politica per la prevenzione della corruzione.

6.3.10 Certificazione ISO 30415:2021 Diversity & Inclusion

Nel corso del 2023-2024 l'azienda è intenzionata a certificarsi ISO 30415:20211

Misura n.6.3.10	Emissione manuale documentale		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Certificazione ISO 30415:2021 Diversity & Inclusion	AD/Direttore Operativo	31.12.2024	Ottenimento della Certificazione

6.3.11 Gestione del cantiere L2

Nel corso del 2023-2024 l'azienda è impegnata nella costruzione della seconda linea dell'inceneritore, individuata dal nome "L2".

Considerato l'ammontare degli investimenti si prevedono degli audit affidati ad esperti da effettuarsi in prossimità di almeno due milestone principali.

Misura n.6.3.10	Emissione manuale documentale		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Audit specifici sul cantiere L2	AD, Direttore Operativo ,Responsabile impianto	31.12.2024	2 audit

6.3.11 Segregazione funzione Commerciale

Nel corso del 2024-2025 si prevede un aggiornamento delle deleghe al fine di aumentare la segregazione della funzione commerciale.

Misura n.6.3.11	Emissione manuale documentale		
-----------------	-------------------------------	--	--

Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Segregazione funzione commerciale	AD	31.12.2025	Aggiornamento sistema di deleghe per la segregazione della funzione commerciale. I=100%

6.3.12 Dichiarazione dipendenti conformità

Nel corso del 2023 si prevede l'acquisizione da parte di tutti i dirigenti e quadri della dichiarazione di conformità.

Misura n.6.3.12	Emissione manuale documentale		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Segregazione funzione commerciale	AD	31.12.2023	Acquisizione della dichiarazione di conformità I=100%

6.3.13 Rotazione

Date le ridotte dimensioni della Società, **non si prevede di attuare politiche di rotazione ai fini della prevenzione della corruzione.**

La struttura organizzativa e le procedure interne della società sono orientate ad un'articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli della programmazione, può essere fatto ricorso alla mobilità tra dipendenti appartenenti alle Società del gruppo come strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.

Resta ferma comunque, previa valutazione in particolare tra l'altro della fattispecie concreta dello stato del procedimento e della tipologia di reato contestato, l'adozione della misura della rotazione (cd straordinaria) o di altra misura alternativa o comunque di scelte organizzative idonee, anche con meccanismi che prevedano modalità operative che favoriscano una maggior condivisione delle attività a capo delle quali il soggetto interessato è preposto nei confronti del dipendente, dirigente e/o funzionario rispetto al quale sia iniziato un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione, il quale potrebbe essere trasferito ad altro incarico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, sussistendone la fattispecie.

Gli eventuali provvedimenti di rotazione dovranno essere comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

6.4 Modulo di Whistleblowing

Eco- ricicli Veritas ed Ecoprogetto Venezia hanno messo a disposizione un modulo SW di segnalazioni di condotte illecite nel sito internet della società, da utilizzare fino a messa a disposizione di apposito modulo da parte di Eco+Eco.

Le condotte illecite oggetto della segnalazione devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con Eco-ricicli o con Ecoprogetto, ora Eco+Eco.

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni e, quindi, soggetti alla forma di tutela, sono i dipendenti di Eco+Eco con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Il dipendente di Eco+Eco che, nell'interesse dell'integrità della Società, segnala al RPCT o all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e non devono essere fondate su meri sospetti o allo scopo di ottenere specifici vantaggi personali. Le segnalazioni devono rispondere prioritariamente alla salvaguardia dell'interesse dell'integrità della Società (la tutela di tale interesse costituisce la ragion d'essere dell'istituto del whistleblowing).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Si rinvia agli allegati G ed H per approfondimenti sulle modalità di gestione del Whistleblowing.

7 TRASPARENZA

Eco+Eco si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il D.lgs. 33/2013 e il D.lgs. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, come detto per quanto compatibili ed applicabili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità e nel rispetto degli investimenti societari.

Eco+Eco provvede alla pubblicazione dei relativi dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, nel proprio sito web nella sezione Società Trasparente, per quanto compatibile con la natura giuridica della società stessa, controllata da emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, società non soggetta al codice degli appalti.

Eco+Eco aggiorna il sito web sezione Società Trasparente sulla base di quanto previsto dallo schema allegato **"MISURE di TRASPARENZA - ALLEGATO PTPCT 2023-2025 - ECO+ECO Srl"**.

Si evidenziano peraltro le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.Lgs. 33 del 2013 nella versione vigente in esito alle successive modifiche intercorse, che prevede l'esclusione dalla applicazione del decreto delle società quotate, pertanto alle sue controllate, come definite " dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;" (leggi decreto 157 del 2016 ed s.m.i.) ed alle specifiche disposizioni del decreto medesimo che escludono l'applicazione di specifici articoli (art. 15 bis) alle società emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.

Per completezza di esposizione, si segnala le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 33 del 2013 nella vigente versione di cui a deliberazione ANAC n. 241 dell'8.3.2017, che ne disciplina l'attuazione, sono state sospese per quanto riguarda gli obblighi di cui al comma 1 lett. c) ed f) in considerazione dell'ordinanza n. 1030/2017 del Tar Lazio, ferma restando l'applicazione del comma 1 ter.

Pertanto, i dati di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi di amministrazione si devono considerare facoltativi in attesa di apposite linee guida.

Si rileva inoltre che nella seduta del 16 febbraio 2017 il comitato di Coordinamento e Controllo dei Sindaci azionisti di Veritas S.p.A. ha adottato quale indirizzo alla Società, in materia di trasparenza, nei limiti di compatibilità ed applicabilità, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. in quanto deve ritenersi comunque sussistente un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione ed alla promozione della trasparenza, in attesa che specifiche linee guida vengano adottate da ANAC anche in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.A.C. stessa e M.E.F. hanno avviato con CONSOB.

L'Amministratore Delegato, il Direttore Operativo, i Dirigenti ed ogni Responsabile di Servizio sono responsabili della trasmissione dei dati di competenza da pubblicare nella sezione Società Trasparente.

L'ufficio preposto alla pubblicazione dei dati nel sito internet è responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (art.10 c. 1 del D.lgs. 33/2013).

Come indicato nel sito web della Società i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

8 MONITORAGGIO

8.1 Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, con il supporto dell'organo interno di Audit ed il team di compliance, ha il compito di verificare che le prescrizioni contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

Il Responsabile predetto potrà inoltre effettuare dei controlli anche a campione.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza potrà effettuare, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili. Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà chiedere che l'azienda provveda ad eliminarle.

8.2. Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso il predetto Responsabile.

È pertanto necessario che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza riguardo alle finalità del Piano.

Ogni Referente avrà altresì un obbligo di segnalazione di ogni evento corruttivo di cui venga a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria Area.

Il Referente potrà presentare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza proposte di modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa, nell'eventualità, adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi che sono descritti nel presente piano o circa l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Ciascun Referente avrà altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o contraenti a qualsiasi titolo con la Società.

Dovranno altresì essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per eventi corruttivi compiuti dai soggetti elencati nell'ultima parte del capoverso che precede, nonché le segnalazioni comunque pervenute alla Società del medesimo contenuto.

In particolare, le funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione (RAR) devono garantire al RPCT un flusso documentale ed informativo concernente:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

I Referenti devono riferire al RPCT in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta, nei modi e tempi specificamente identificati dallo stesso RPCT per ciascun processo a rischio.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti.

Il RPCT facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di Governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Il RPCT definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza (denominato anche OdV) appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'O.d.V. si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni.

L'OdV potrà, infine, utilemente segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPC.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservati dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza in un'apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. L'accesso ai dati potrà avvenire nei limiti e con i modi previsti dalla L. 241/90 s.m.i. e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni, fermi restando gli obblighi di tutela degli autori delle segnalazioni.

ALLEGATO A APPROFONDIMENTO INQUADRAMENTO NORMATIVO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche “La Legge Anticorruzione”) contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo.

Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nell’Ordinamento nazionale un “sistema organico di prevenzione della corruzione”, il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente su due livelli.

La citata normativa prevedeva infatti a livello nazionale che il Dipartimento della funzione pubblica predisponesse un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito in breve “P.N.A.”), attraverso il quale fossero individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione appunto a livello nazionale.

Inoltre, a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

L’art. 1 comma 1 della Legge citata ha istituito L’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) con funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Tra i compiti specifici dell’A.N.A.C., vi è l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che veniva predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità.

Il PNA è stato approvato dalla suddetta Autorità con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Tra i destinatari del suddetto Piano l’A.N.A.C. ha individuato anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari.

Nel provvedimento richiamato si è precisato che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra gli altri, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 da parte della pubblica amministrazione (par 1.3).

Il PNA inoltre prevedeva che, ... *al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente - società strumentali / di interesse generale (par. 3.1.1 PNA).*

Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A, oltre alla sezione B.2 dell’allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2, prevedevano altresì al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 che gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducessero ed implementassero “adeguate misure organizzative e gestionali”, con i seguenti contenuti minimi:

- *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;*
- *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- *previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- *regolazione di procedure per l’aggiornamento;*
- *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;*
- *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;*
- *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il PNA prevedeva quindi che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, potessero provvedere ad integrare tali modelli con le relative misure organizzative.

Tale interpretazione veniva confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione alle società partecipate da Enti pubblici locali.

Si evidenzia inoltre che il PNA dà una nozione di corruzione molto più ampia rispetto a quella contenuta nelle norme di diritto penale, ciò avuto riguardo alle finalità del Piano stesso che sono principalmente quelle di prevenire la corruzione.

La definizione di corruzione perciò comprende l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale *"ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"* (par. 2.1 PNA).

Come precisato inoltre nell'aggiornamento al PNA di cui infra (di cui a deliberazione ANAC n. 12 del 2015) si intende per corruzione anche *"l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"*.

La legge 190/2012 infine ha introdotto delle significative modifiche al codice penale nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione come più oltre precisato, reati concernenti in particolare le fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale non tutte costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato.

Con l'introduzione dell'art. 19, co. 5, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'ANAC può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento, come evidenziato anche nella delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha inoltre dettato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)".

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC, in considerazione del complesso quadro normativo e delle numerose incertezze interpretative, pubblicava le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", accennando peraltro delle difficoltà interpretative emerse nella "applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle società controllate a quelle partecipate ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché agli enti pubblici economici" e della "disorganicità delle disposizioni della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società".

Le suddette Linee Guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrando e sostituendo laddove non compatibili i contenuti del PNA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottati tra l'altro dagli enti di diritto privato in controllo pubblica e dalle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida stabilivano che l'applicazione delle stesse fosse sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse società applicabile sarebbe stata oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF avevano avviato con la CONSOB.

Le linee guida di cui sopra, in ogni caso, prevedevano che l'adeguamento per le società tenute alla disciplina in esse previste, dovesse avere luogo entro il 31/01/2016.

L'ANAC ha inoltre adottato la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA), la cui necessità è emersa da un lato dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione *analizzati*, dall'altro dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), oltretutto dall'esigenza di adeguare il PNA al contesto normativo successivo a quello di approvazione del PNA.

In tale contesto normativo e in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, Eco-Ricicli ha proceduto nella adozione di un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di un proprio Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) nominando un Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed un Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

Fermi restando in capo a Eco-Ricicli gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia per quanto ad essa applicabili, in coerenza con la propria qualificazione giuridica, Eco-Ricicli ha proceduto e procede negli aggiornamenti del PTPC, pur nelle more dell'adozione delle

Linee guida ANAC per le società pubbliche quotate e/o emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.

Il PTPC si integra con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, fermi restando i diversi ambiti di applicazione ed in particolare l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole fattispecie di reato costituenti i c.d. "reati presupposto" quali, per quanto quivi nella materia di interesse, malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp), concussione (art. 317 cp), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp), istigazione alla corruzione (art. 322 cp).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha apportato modifiche, per quanto qui di interesse, ad alcune delle ipotesi di reato che sono state individuate nel punto 2.1 del presente piano.

I reati interessati sono il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Le modifiche normative afferenti tali reati si sono sostanziate principalmente in inasprimenti delle pene minime e/o massime per i reati elencati nel capoverso che precede, ad eccezione della concussione per la quale è stato modificato l'elemento soggettivo del reato.

Infatti, la concussione prima della modifica menzionata, quale reato proprio, poteva essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale, ora l'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla L. 69/2015, prevede che la fattispecie di reato possa essere commessa anche da un incaricato di pubblico servizi o.

Inoltre, sono state previste modifiche all'art. 165 c.p. relativamente alla sospensione condizionale della pena per i reati ivi citati, che è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizi o, a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione, fermo restando l'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

E' stato altresì introdotto l'art. 322-quater c.p. che ha previsto la riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, impregiudicato il risarcimento del danno.

Come più sopra evidenziato, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazz. Uff., il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Come già evidenziato in premessa, il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha introdotto delle modifiche significative sia alla L. 190/2012, sia al d.lgs. 33/2013.

Per quanto concerne le principali modifiche alla L. 190/2012, così come introdotte dal d.lgs. 97/2016, il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la legge 190/2012, specifica che il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) (ovvero il coordinamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale).

Il Decreto predetto stabilisce inoltre di riunire in un'unica figura il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che l'organo di indirizzo che lo nomina debba anche disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, in coerenza anche con le determinazioni ANAC n. 8 del 2015 e n.12 del 2015.

Con il suddetto decreto vengono meglio disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo all'organo di indirizzo e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, deve segnalare all'organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure.

Si prevede altresì una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Eco-Ricicli con l'adozione del PTPC 2016/2018 aveva già recepito per quanto compatibili e ad essa applicabili le indicazioni di ANAC di cui alle citate determinazioni n. 8 e 12 del 2015 tra l'altro per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Decreto legislativo 97/2016 oltre alle modifiche apportate alla Legge 190/2012 e sopra illustrate, ha introdotto significative modifiche al d.lgs. 33/2013, ed in particolare quelle di seguito rappresentate.

Viene modificato innanzi tutto l'ambito soggettivo di applicazione del decreto 33 del 2013 precisandosi che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n.b.: *escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche – vedi D.lgs. 175 del 2016*); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

Il Decreto istituisce inoltre una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei paesi anglosassoni è definita Freedom Of Information Act (FOIA). Questa nuova forma di accesso civico prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicate dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla precedente versione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Tale forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La trasparenza ai sensi del citato decreto costituisce quindi strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ed è assicurata nel D. Lgs. 33/2013 così modificato, e fermo restando l'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990, mediante:

- pubblicazioni obbligatorie nei siti web istituzionali;
- accesso civico ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

Con il decreto citato viene inoltre soppresso l'obbligo di adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Per quanto concerne la disciplina applicabile a Eco-Ricicli in materia di trasparenza ci si riporta a quanto già descritto in altre parti del presente PTPC, in particolare a quelle dedicate a tale misura.

ANAC con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, ha approvato il PNA 2016, il cui testo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016. Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del D.L. 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Come già più sopra evidenziato, il PNA costituisce atto di indirizzo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I soggetti individuati nell'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013, per quanto di interesse, sono le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate come definite dal medesimo decreto attuativo.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, quando il decreto attuativo dell'art. 18 della legge 124/2015 non era ancora stato emanato. Pertanto, non esisteva ancora la definizione di società in controllo pubblico e di società quotate.

Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica non era stato emanato nemmeno quando ANAC ha approvato il PNA 2016. Pertanto, ANAC, ritenendo questa una circostanza che determinava incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione

del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, si è riservata di approfondire la questione in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del PNA 2016.

In ogni caso, le linee guida preannunciate da ANAC non risultavano ancora emanate.

Cionondimeno va sottolineato un significativo passaggio interpretativo di ANAC all'interno del PNA 2016, secondo cui *"Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall'applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.*

Nel PNA 2016, inoltre, *"... si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.*

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni".

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

Secondo l'art. 2, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 175/2016, per società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Secondo l'art. 2 comma 1 del testo unico D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L'art. 22 del predetto decreto, prevede che *Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.* Questa disposizione non fa alcun riferimento alle società quotate, pertanto, letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1, può interpretarsi nel senso che la disciplina per la trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni non si applica alle società quotate come definite nel testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175 del 2016).

Come più sopra evidenziato, ANAC ha inoltre emesso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida FOIA – Freedom Of Information Act). In particolare, considerato che il legislatore prevede che per le società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, la trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi in quanto compatibile, ANAC sottolinea che *Il principio della compatibilità dovrebbe concernere la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti* Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati

L'applicazione della disciplina sulla trasparenza alle società in controllo pubblico ed alle società partecipate tuttavia merita alcune considerazioni sulle differenze tra un'impresa e una pubblica amministrazione; considerato che un'azienda, ancorché svolga attività di pubblico interesse, si trova ad operare nel mercato e dunque in un contesto caratterizzato da imprenditorialità e concorrenza.

Informazioni concernenti ad esempio ricerca, sviluppo, strategie di investimento, processi produttivi fossero accessibili, potrebbero risultarne una distorsione del mercato.

Si rileva inoltre anche la legge delega n. 124 del 2015 prevedeva di tenere in considerazione i diversi tipi di società, incluse le società quotate, così come si legge nel decreto 175 del 2016 il quale prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute alle società quotate solo ove espressamente previsto.

Stante l'interpretazione espressa da ANAC, va evidenziato che l'accesso generalizzato previsto per le pubbliche amministrazioni potrebbe non essere compatibile per tutti quei dati e quelle operazioni che possono aver rilievo sul piano industriale ed imprenditoriale tenuto conto che una società, anche quando svolge attività di pubblico interesse, resta a tutti gli effetti un'impresa.

Per quel che concerne le società quotate, inoltre, vanno considerati i rischi di turbativa del mercato finanziario, dovuta ad esempio all'utilizzo improprio di informazioni relative all'impresa.

Si osserva a tale proposito che le già menzionate linee guida rispetto alla versione posta in consultazione non contengono più la precisazione che "le società quotate partecipate da pubbliche amministrazioni, che siano o no in controllo pubblico, sono considerate ai fini dell'applicazione dell'accesso generalizzato, quali società in partecipazione pubblica".

Si restava comunque in attesa degli ulteriori chiarimenti che sarebbero stati resi nelle linee guida di adeguamento al D.Lgs. 97/2016 della delibera ANAC n. 8/2015 in corso di adozione. Si ricorda inoltre come già indicato che ANAC ha altresì emesso le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida che risultavano in corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell'anno 2017 sia il legislatore sia ANAC sono intervenuti con numerosi provvedimenti nelle materie di interesse.

In particolare, si segnala che il legislatore il 15 marzo 2017 ha emanato il decreto legislativo, n. 38 (pubblicato in Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n. 75) - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il predetto decreto ha introdotto delle modifiche all'art. 2635 del codice civile, rubricato *Corruzione tra privati*, estendendo il novero dei soggetti attivi inclusi tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche a coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto, ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona. Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c., scompare altresì il riferimento alla necessità che la condotta "cagioni nocumento alla società", con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto l'art. 2635-bis del codice civile, che punisce l'*Istigazione alla corruzione tra privati*, e l'art. 2635-ter del codice civile che disciplina le pene accessorie.

Infine, il decreto citato ha modificato l'art. 25-ter comma 1 lett. s) bis del decreto legislativo 231/2001 (contenente l'elenco dei reati societari), prevedendo la sanzione pecuniaria applicabile all'ente oltre che per il delitto di corruzione tra privati anche nei casi di istigazione alla corruzione tra privati, e prevedendo altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

Il 5 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le principali novità introdotte dal predetto decreto, si segnalano le semplificazioni in tema di contratti sotto soglia (art. 36 del Codice dei contratti pubblici).

Vanno inoltre evidenziati gli interventi in materia di trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni. In particolare, l'art. 29 del Codice così come modificato dal decreto correttivo succitato, prevede, al fine di consentire l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, di pubblicare nei due giorni dall'adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Inoltre, entro il medesimo termine dei due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, del provvedimento di cui *sopra indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione* (art. 29 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo sopra citato amplia altresì il novero delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, fermo restando l'obbligo di motivazione nella determina a contrarre nell'ipotesi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (art. 59 Codice dei contratti pubblici).

Per quanto concerne le commissioni giudicatrici, il decreto correttivo ha ulteriormente circoscritto le ipotesi di nomina di commissari interni. Riveste particolare rilievo la disposizione che prevede che le stazioni appaltanti accertino l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice (art. 77 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo ha ampliato i casi in cui è possibile ricorrere all'aggiudicazione di lavori al prezzo più basso (art. 95 Codice dei contratti pubblici).

In tema di anomalia delle offerte, sono state modificate le percentuali delle offerte sulle quali operare il c.d. "taglio delle ali" (art. 97 Codice dei contratti pubblici).

In materia di subappalto, viene abrogata la disposizione che legittimava l'istituto del subappalto solo se espressamente previsto dalla legge di gara. Il decreto correttivo introduce inoltre il divieto per le stazioni appaltanti di affidare prestazioni in subappalto in favore di operatori economici che abbiano essi stessi partecipato alla medesima procedura per l'affidamento dell'appalto principale (art. 105 Codice dei contratti pubblici).

Si segnala da ultimo che il predetto decreto correttivo ha abrogato il comma 2 dell'art. 211 del Codice dei contratti pubblici, contenente la disposizione sulle c.d. raccomandazioni vincolanti dell'ANAC. A tale proposito si evidenzia che in data 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. Ordinario 20 alla Gazz. Uff. n. 95). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Tale decreto, all'art. 52-ter, ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 211 del Codice, che disciplinano le azioni che ANAC può attuare nel caso riscontri violazioni delle norme del Codice dei contratti pubblici poste in essere dalle Stazioni Appaltanti.

Dopo aver descritto le principali novità introdotte dal decreto legislativo 56/2017, come già sopra evidenziato, si segnala che è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ordinario 28 alla Gazz. Uff., 17 giugno 2017, n. 139). - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. In particolare, il predetto decreto ha modificato in particolare gli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 231/2007 in merito al titolare effettivo nei rapporti bancari.

Si segnala altresì il c.d. decreto correttivo al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ovvero il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (in Gazz. Uff., 26 giugno 2017, n. 147) - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto correttivo interviene su tutto l'articolo del testo unico; tuttavia, le novità di maggior interesse riguardano talune precisazioni riguardanti le società quotate e le società in house. In particolare, l'art. 1 ultimo comma del testo unico, come modificato dal decreto correttivo, specifica che le società quotate alle quali il testo unico si applica solo se espressamente previsto, ricomprendono anche le *società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche* (art. 1 del tu citato come modificato dal decreto correttivo), correlativamente modificando altresì il persistente art. 2, comma 1 lett. p) che attualmente così recita. "*«società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati»*".

Inoltre all'art. 2 del testo unico, il decreto correttivo citato specifica che nelle società in house la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 del medesimo decreto (controllo analogo o controllo analogo congiunto, assenza di partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata), e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto stesso (oltre l'ottanta per cento del fatturato va effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci).

Il legislatore, successivamente, ha emanato la legge 17 ottobre 2017 n. 161 (in Gazz. Uff., 4 novembre 2017, n. 258) - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate-. In particolare, si segnala che è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: vi rientrano anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking (art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161). Inoltre l'art. 30 della legge citata ha inasprito la pena per il reato di cui all'art. 640-bis del codice penale (rubricato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), ed ha introdotto, all'art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ulteriori sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'ente, in relazione alla commissione di delitti in materia di immigrazioni clandestine ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998. Si evidenzia inoltre la legge 30 novembre 2017, n. 179 contenete le Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; ed in particolare l'art. 2 della succitata legge il quale inserisce nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disposizioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

Per quanto concerne i principali provvedimenti di ANAC intervenuti nel 2017, si segnalano le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, fermo restando che al paragrafo 1.2 viene sancita l'espressa inapplicabilità delle predette Linee guida *alle società quotate, sulle quali si*

è ritenuto necessario, anche sulla base del parere del Consiglio di Stato - n. 1257 del 29 maggio 2017- (punto 10) un ulteriore approfondimento, da svolgersi in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Si dà atto che, allo stato, tale approfondimento non risulta essere stato svolto.

Si evidenzia comunque che nelle predette Linee guida ANAC, al paragrafo n. 2.4, provvede a declinare il contenuto della nozione di attività di pubblico interesse, come segue "a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza nell'Amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per conto dell'amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate;

b) le attività di servizi o pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizi o svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). (...)

c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'Amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sempre a titolo esemplificativo si possono indicare:

i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante. Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

(...)

Si segnala altresì la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, relativa all'Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

In particolare, in tale contesto l'Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.

L'Autorità nella suddetta Delibera costituente atto di indirizzo per i soggetti destinatari, quanto all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, rileva di aver già dato indicazioni con il PNA 2016 (§ 2 Parte generale).

In quella sede l'Autorità "si era riservata di approfondire le problematiche collegate all'applicazione della legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) e co. 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in considerazione del fatto che ancora non era stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»".

"Al riguardo, l'ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia".

Si segnala in particolare che nella Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 Anac ribadisce altresì l'opportunità di procedere con l'approvazione di un primo schema di carattere generale di PTPC e successivamente, del PTPC definitivo. Anac ritiene altresì opportuno "rafforzare, dandone conto nel PTPC, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio".

Infine, si evidenzia sul ruolo e sulle funzioni del RPCT quanto già espresso nel PNA 2016.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell'anno 2018 sia il legislatore sia ANAC sono intervenuti con provvedimenti nelle materie di interesse.

In particolare, si rileva che il 12 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in attuazione della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'"agenda digitale europea", dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. L'intervento normativo di che trattasi si inserisce pertanto all'interno del più ampio quadro degli interventi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge delega n. 124 del 2014 sopra citata. In particolare, si segnala che l'art. 7 comma 01 del CAD così come introdotto dal D.Lgs. 217/2017, prevede per chiunque il diritto di fruire dei servizi erogati tra l'altro dai gestori di servizi pubblici, in forma digitale ed in modo integrato tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. L'articolo 64-bis citato, pure introdotto dal D.Lgs. 217/2017, prevede tra l'altro che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 (ricompresi i gestori di servizi pubblici), rendano fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si precisa che le Linee guida sono le regole tecniche e di indirizzo

adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale per l'attuazione del CAD (si vedano in tal senso l'art. 1, comma 1 lett. ff) letto in combinato disposto con l'art. 71 del CAD).

Come già più sopra segnalato, il Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati General data Protection), noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation) – ha trovato applicazione a decorrere da maggio 2018. Tra le principali novità, si fa presente che viene rafforzato l'obbligo di fornire informative semplici e chiare al fine di rafforzare il controllo degli interessati rispetto al trattamento dei propri dati personali (artt. 12 e segg. reg. UE cit). Viene previsto per il titolare del trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento dei dati (art. 30 reg. cit.). Viene introdotta la figura del Data Protection Officer (DPO), che ha i compiti di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni in materia di privacy, fornire consulenza e pareri e fungere da contatto con il Garante o gli interessati (artt. 37 e segg. reg. UE cit).

Sempre in materia di privacy, il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), a modifica ed integrazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, in adeguamento alle disposizioni del GDPR. Tra le principali novità di interesse, si segnala in particolare che l'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, così come introdotto da D.Lgs. 101/2018, dispone che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Tale norma prevede altresì che il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Importanti novità vengono introdotte anche in materia di organizzazione, compiti e poteri del Garante, nonché sanzioni e illeciti penali, per le quali si rinvia direttamente alla normativa sopra citata. In particolare, vengono introdotti nuovi reati quali il reato di comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis del D.Lgs. 196/2003), acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis del D.Lgs. 196/2003).

Inoltre con il decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, entrato in vigore il 29 settembre 2018, il legislatore italiano ha modificato in più parti il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998. Per quanto di maggior interesse per Eco-Ricicli, si segnala che in virtù del mutato quadro normativo, vengono estesi agli emittenti strumenti finanziari negoziati, ammessi alle negoziazioni, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, su sistemi multilaterali di negoziazione, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, l'obbligo di istituire e conservare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dell'emittente (cd. “registro insider”), specifici obblighi di comunicazione in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e delle persone a questi strettamente collegate (cd. “internal dealing”); il divieto per le persone che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente nei 30 giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici (cd. «closing periods»).

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - già “Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, secondo le competenze conferite e svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Per quanto concerne i principali interventi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si evidenzia che ANAC, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, ha aggiornato al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 le precedenti Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Inoltre, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ha aggiornato al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 le precedenti Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Inoltre, ANAC ha emesso le Linee guida n. 12 concernenti l'“Affidamento dei servizi legali”, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con la quale l'Autorità, nel condividere l'impostazione del Consiglio di Stato palesata nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, afferma che “L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo

17 (contratti esclusi).” Sulla base della predetta suddivisione, l’autorità individua quindi le procedure da seguire per l’affidamento delle due tipologie di servizi legali, per il dettaglio delle quali si rinvia al provvedimento in questione.

ANAC ha altresì approvato con delibera Consiglio n. 1033 nell’adunanza del 30 ottobre 2018 il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing), depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2018.

Si segnala inoltre delibera 840 del 2 ottobre 2018 di ANAC con la quale l’Autorità esprime il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, per quanto di interesse si riporta la Delibera numero 841 del 2 ottobre 2018 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che, chiamata a pronunciarsi sull’attribuzione dell’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Direttore del Dipartimento Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP), considerate nel caso in esame anche le numerose attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alcune delle quali presentanti profili di natura gestionale e sanzionatoria, ha ritenuto “altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

ANAC ha da ultimo approvato in via definitiva l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; il provvedimento sopra richiamato, nel par. III della Parte speciale, contiene un approfondimento molto importante per Eco-Ricicli., essendo dedicato alla “GESTIONE DEI RIFIUTI” ed in particolare a tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati: dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti. In ciascuno di tali ambiti ANAC rileva i possibili eventi rischiosi e le possibili misure di prevenzione.

Tra i principali provvedimenti in consultazione, si segnalano le Linee Guida recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» poste in consultazione on line il 19 ottobre 2018 fino al 19 novembre 2018. In merito alle predette linee guida ANAC ha evidenziato che “L’articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”, ritenendo quindi “...opportuna l’adozione di linee guida ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche...” A tale proposito, merita particolare attenzione la considerazione svolta da ANAC, secondo la quale il “personale” cui si riferisce l’art. 42 del Codice dei contratti pubblici ricomprenderebbe anche i membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un’amministrazione aggiudicatrice, in coerenza con le indicazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza amministrativa che estende l’ambito soggettivo a tutti coloro che intervengano nel ciclo di vita dell’appalto o della concessione.

La legge del 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che interviene per quanto in particolare interessa ai fini del presente Piano nelle seguenti materie:

-al comma 721 modifica l’articolo 1, comma 5, del D.Lgs 175/2016 (c.d. TUSP), per escludere dal campo di applicazione le società “controllate” dalle società “quotate” (così come definite dalla stessa norma) a prescindere dalla presenza del socio pubblico nella compagine societaria.

-al comma 912 stabilisce delle deroghe temporanee, con validità sino al 31 dicembre 2019, al regime delle procedure di affidamento di contratti di lavori aventi valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, ed in particolare dispone che l’affidamento dei contratti di importo pari o superiore ai 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possa avvenire mediante affidamento diretto (previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti), e detta deroghe, con la medesima temporaneità, anche per l’affidamento di lavori tramite procedura negoziata, ambito nel quale si potranno appaltare lavori con procedura negoziata- previa consultazione di 10 operatori e secondo principi di rotazione- nella fascia dai 150.000 ai 350.000 euro.

-ai commi 73 e seguenti interviene in materia di rifiuti ai fini dell’incremento del riciclaggio delle plastiche;

-al comma 115 interviene per una riduzione del fondo investimenti infrastrutturali per le risorse relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, mentre ai successivi commi 153 e seguenti apporta modifiche al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico.

Si dà atto di aver preso nota del differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente in data 9 gennaio 2019.

Per quanto riguarda il 2019, si segnala, tra le altre e per quanto qui di interesse, le disposizioni normative di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in Gazz. Uff., 16 gennaio 2019, n. 13), *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*.

Sempre nel corso del 2019, si evidenzia la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, nel contesto della quale la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell'art. 14, co. 1-bis, del D.lgs. 33/2013, *"nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]"*.

Sul punto è intervenuta anche ANAC, con delibera n. 586 del 26 giugno 2019, contenente *"Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019"*, nel contesto della quale l'Autorità ha revocato la sospensione della delibera 241/2017 operata con delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1 lett. c) e f) e del co. 1-ter d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici e ha dato indicazioni operative sull'ambito di applicazione della normativa, modificando e integrando, a tal fine, la delibera n. 241/2017 e precisando alcuni aspetti della delibera n. 1134/2017 con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali. Con riferimento alla delibera n. 856/2019, si segnala l'ordinanza n. 7579 del 21 novembre 2019.

Nella medesima materia il legislatore si è espresso con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazz. Uff., 31 dicembre 2019, n. 305), *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*, che all'art. 1 co. 7, dispone tra l'altro che *"Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 [...], su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate"*.

Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti di ANAC intervenuti nel 2019, si richiamano tra gli altri in particolare: la delibera numero 312 del 10 aprile 2019, recante *"Modificazioni al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*; la delibera n. 373 dell'8 maggio 2019, nel contesto della quale l'Autorità ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l'incarico di Presidente è suscumbibile nella definizione di *"incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"*, di cui all' art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorché lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette precisando in merito anche che *"[...] anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri"*; la deliberazione numero 494 del 5 giugno 2019, relativa all'adozione delle Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"* nel contesto della quale l'Autorità ha suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; la Delibera n. 650 del 17 luglio 2019 nel contesto della quale l'Autorità ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT; il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto *"Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici"*, nel contesto del quale ANAC, rilevata l'esigenza, nell'esercizio delle attività istituzionali di competenza, di acquisire dati e informazioni su alcune procedure

sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, nelle more dell'adozione del Regolamento sul funzionamento dell'Osservatorio ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, ha ridefinito gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell'Autorità.

Si segnala che detto comunicato è stato oggetto di ricorso per motivi aggiunti, proposto dall'Unione Avvocati Amministrativisti avanti il TAR del Lazio per l'annullamento del comunicato stesso.

Detto comunicato è correlato altresì all'adozione delle già menzionate Linee Guida n. 12 di ANAC, concernenti l'affidamento dei servizi legali, le quali sono state impugnate dall'Unione Avvocati Amministrativisti innanzi al TAR Lazio in data 13 dicembre 2018 e, successivamente, in data 10 gennaio 2019, altresì dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto.

Si segnala inoltre che dal 1° luglio 2019 è stata pubblicata *online* sul sito istituzionale di ANAC la piattaforma sviluppata dall'Autorità per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale e, nella prima fase, l'Autorità ha delimitato l'operatività della piattaforma unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico obbligati al rispetto della normativa anticorruzione.

Da ultimo, si evidenzia che, con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, recante in particolare, all'Allegato 1, *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"*.

Per quanto concerne il 2020, si evidenzia che l'attività legislativa del 2020 si è incentrata prevalentemente sulla finalità di contenere e gestire l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Da gennaio 2020 il Governo italiano ha emanato numerosi decreti, i quali hanno imposto, in estrema sintesi, per il periodo di marzo e aprile 2020 il blocco delle attività economiche, tranne quelle essenziali, e il distanziamento sociale (cosiddetto "lockdown").

A partire dal maggio 2020 il Governo ha allentato il blocco delle attività economiche ma non il distanziamento sociale anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici in generale (cosiddetta "fase 2").

Durante questi periodi sono stati comunque consentiti i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

E+E non ha bloccato le sue attività ma ha dovuto attuare, come tutti gli altri operatori, misure di prevenzione del contagio inclusive del distanziamento sociale tra lavoratori, tra le quali la più importante è stata l'introduzione in maniera massiva dello *smart working*.

Per quanto concerne l'**organizzazione del lavoro**, si richiama il Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, al rispetto del quale sono diretti i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che sono stati emanati nel corso del 2020 ed a questi allegato. Il predetto Protocollo viene richiamato ed inserito nel DPCM 14 gennaio 2021 (in Suppl. ordinario n. 2 alla Gazz. Uff., 15 gennaio 2021, n. 11). - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».*

Si richiama inoltre la Deliberazione ARERA 26 marzo 2020 n. 102 - *Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19* con la quale, al fine di permettere al settore (rifiuti) di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale - si procede a richiedere agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio o integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile (qualora specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19) a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile.

La normativa emergenziale ha inciso tra l'altro e per quanto di interesse, nel settore degli **appalti**. In particolare, il DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (c.d. Decreto Semplificazioni), all'art. 1 prevede procedure "derogatorie" al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), per

l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; la norma citata del Decreto Liquidità prevede altresì che per gli appalti sotto soglia comunitaria sia possibile fino al 31 dicembre 2021 procedere ad affidamenti diretti per i lavori fino a 150 mila euro, e per forniture e servizi fino a 75 mila euro ed utilizzare la procedura negoziata senza bando fino alla soglia comunitaria, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi e con evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

Il Decreto Liquidità prevede altresì la possibilità per le stazioni appaltanti di scegliere tra l'aggiudicazione degli appalti mediante procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con applicazione in tale ultimo caso (criterio del prezzo più basso) del meccanismo dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Tra le semplificazioni apportate alla disciplina dei contratti sottosoglia, rileva la previsione secondo cui la garanzia provvisoria non debba essere richiesta, salvo che ricorrano particolari esigenze nel qual caso il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto "ordinariamente" dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Anche per gli affidamenti sopra soglia comunitaria all'art. 2 del Decreto Liquidità si prevede, oltre alla riduzione dei termini procedurali, il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, delle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Negli affidamenti sottosoglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, che viene elevato a 4 mesi in caso di procedura negoziata con inviti, mentre in quelli sopra soglia il termine è di sei mesi. Viene contemplata altresì una possibile responsabilità erariale del RUP per il mancato rispetto del termine per l'aggiudicazione e/o stipulazione del contratto e/o dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Secondo l'art. 3 del Decreto Semplificazioni, fino al 31 dicembre 2021, le verifiche antimafia vengono svolte con modalità semplificate.

A norma dell'art. 8 del Decreto Semplificazioni, tra l'altro, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nel caso di forniture e servizi, e l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile.

L'art. 4 del Decreto Semplificazioni inoltre ha introdotto alcune modifiche al Codice dei Contratti Pubblici e al Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/10), nell'ottica di accelerare la sottoscrizione dei contratti, una volta aggiudicata la gara, anche in presenza di un ricorso giurisdizionale.

Sempre nell'ambito degli appalti, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. - *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (c.d. Decreto Rilancio), all'art. 207 ha previsto la possibilità di chiedere l'anticipazione contrattuale prevista dall'articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe), tale possibilità viene prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Il Decreto Semplificazioni all'art. 23 ha altresì modificato il **reato di abuso d'ufficio ex art. 323 del Codice penale**, attribuendo rilevanza alla violazione, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, non più di qualunque norma di legge o di regolamento, bensì "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Si tratta di una modifica generale e non sottoposta a limitazioni temporali. In relazione alla normativa emergenziale nazionale, sono state altresì emanate dalla Regione Veneto delle ordinanze specifiche da parte del Presidente della Giunta della Regione Veneto, di volta in volta vigenti,

Nel corso del 2020 sono stati inoltre emanati i **decreti legislativi di recepimento del pacchetto europeo di misure sull'economia circolare che ha modificato sei direttive in materia di rifiuti e discariche**: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE), come di seguito

elencati: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-11&atto.codiceRedazionale=20G00135&elenco30giorni=true D.lgs.3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", pubblicato nella G.U. dell'11 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118, recante "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche", pubblicato nella G.U. del 12 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", pubblicato nella G.U. del 12 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", pubblicato nella G.U. del 14 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (in Gazz. Uff., n. 226 dell'11 settembre 2020) – "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Sempre nel corso dell'anno 2020, per quanto concerne i provvedimenti dell'ANAC, si segnala in particolare il comunicato del Presidente ANAC del 2 novembre 2020 con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, al fine di consentire agli RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani.

Nell'ambito dei contratti pubblici, si segnala che ANAC ha di recente posto in consultazione le Linee Guida recanti "Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i." che si pongono l'obiettivo di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall'art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici nel caso di affidamento diretto a società in house.

In considerazione di tale recentissima approvazione, E+E ha deciso, conservando un'ottica di gradualità, di avviare il percorso di adeguamento alle disposizioni, anche metodologiche, contenute nel PNA approvato, già con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2019.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso sopra delineato, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d'ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente Piano in esito alla emanazione delle citate determinazioni e linee guida, ed in esito ai necessari approfondimenti sulle disposizioni normative sopra illustrate.

Nel corso del 2022 si segnala l'emanazione delle principali normative di seguito menzionate.

Il decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Pur intervenendo il decreto in questione in diverse materie, si segnala in particolare l'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater del decreto citato che così dispone: comma 2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo so-no incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Secondo tali norme, l'aumento significativo del costo dei materiali è annoverato tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice dei Contratti pubblici. Sul punto si richiama il Comunicato del Presidente di ANAC del 20 dicembre 2022 - Chiarimenti riguardanti l'ambito di applicazione dell'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo il quale, pur se la rubrica della norma faccia espresso riferimento alle misure di attuazione del PNRR, l'applicazione della disposizione predetta può essere invocata anche per gli appalti di lavori non direttamente riferiti all'attuazione del PNRR, pertanto l'aumento significativo del costo dei materiali è annoverato tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice, fermi restando comunque i limiti imposti dalla normativa vigente.

È stata altresì emanata la Legge 5 agosto 2022, n. 118 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 la quale, inter alia, ha introdotto talune modifiche al decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare all'art. 5 quarto comma, prevedendo la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione interessata, del parere della Corte dei Conti sull'atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione e, in caso di parere in tutto o in parte negativo, anche delle ragioni in base alle quali l'amministrazione intenda procedere egualmente. La legge summenzionata inoltre all'art. 8 elenca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, tra i quali alla lett. n), la revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento, e alla lett. v) la definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

In attuazione della delega prevista dall'art. 8 della Legge n. 118/2022 è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 il quale tra l'altro all'art. 6 introduce talune ipotesi di incompatibilità e inconferibilità e all'art. 31 dispone la pubblicazione degli atti concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e del contratto di servizio sul sito istituzionale dell'ente affidante e sulla piattaforma unica gestita da ANAC.

Il Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2022 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo relativo all'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (whistleblowers). Il Consiglio dei Ministri, inoltre, in data 16 dicembre 2022 ha approvato in via preliminare lo schema di Codice dei contratti pubblici che deve essere inviato per l'espressione dei relativi pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ed alla Conferenza unificata.

Il Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2022 ha altresì approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Inoltre, nel corso del 2022, sono intervenuti, come già sopra evidenziato, inter alia, i seguenti provvedimenti di Anac:

- in data 2 febbraio 2022, l'Anac ha pubblicato gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", nell'ambito dei quali sono state inserite indicazioni per affrontare una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, individuando procedure organizzative interne che, sulla base di criteri prestabiliti, permettano di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT;
- in data 16 novembre 2022, Anac ha approvato il PNA 2022, la cui disamina sarà effettuata dalla Società successivamente all'intervenuta operatività dello stesso.

Nel quadro normativo e interpretativo complesso sopra delineato, e considerata la natura giuridica della Società, si resta in attesa, per quanto sopra, dell'emanazione delle citate determinazioni e linee guida e dei necessari approfondimenti sulle disposizioni normative sopra illustrate, segnalandosi comunque che Anac ha espressamente ribadito, anche nelle premesse degli Orientamenti summenzionati, che "è ad oggi confermata ai sensi della legge 190/2012, l'adozione dei PTPCT o in alcuni casi di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative del MOG 2313, per:

- gli enti pubblici economici
- ordini professionali
- le società in controllo pubblico, escluse le società quotate".

ALLEGATO B - COMPITI del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Inoltre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha i seguenti compiti:

- elabora ed aggiorna la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti referenti;
- verifica l'efficace attuazione del PTPC in base al Piano di Audit definito annualmente dal RPCT di concerto con l'organo ed il sistema di controllo interno nelle attività ex D.Lgs. 231/2001 e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC unitamente al Dirigente – Referente aziendale competente in coordinamento, ove possibile, con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per quanto di interesse individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
- vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. per quanto compatibile ed applicabile alla società e di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- Aggiorna annualmente il Consiglio d'Amministrazione sulle attività svolte, sulla base della Relazione annuale prevista da ANAC;
- pubblica sul sito web istituzionale la Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC;
- promuove ed effettua, ove possibile, incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività;
- promuove ed effettua incontri periodici con il Collegio Sindacale (almeno annuale).
- riceve e prende in carico le segnalazioni di reati o condotte illecite dei segnalanti di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 179/2017.

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza può esercitare tra l'altro i seguenti poteri:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di Audit;
- partecipare alle verifiche ed attività del Team di Audit;
- si avvale del Team di Audit nell'espletamento dei propri compiti;
- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo di Indirizzo;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e loro aggiornamenti;
- interfacciarsi con l'Organo di Indirizzo, l'OdV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi del Referente della Direzione Risorse Umane (in service) in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPC, della Funzione di controllo (in

service) di audit anche ex 231/2001 per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la normativa sulla privacy – D.lgs 101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Si segnala, in particolare, la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 recante "Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)" recepita altresì nel PNA 2019.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.


Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale ai seguenti link:

- www.ecopiueco.it, sezione "Società Trasparente", attualmente in elaborazione;
- www.eco-ricicli.it, sezione "Società Trasparente";
- www.ecoprogettovenetia.it, sezione "Società Trasparente".

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come indicato dalla circolare 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nel PNA 2019 e considerato il peculiare compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società assicura ad esso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

L'adeguatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.



L'attività di selezione è articolata in **2 linee di selezione del multimateriale principali (MULTI1 e MULTI2)**, il cui funzionamento generale è il seguente con una potenzialità annua di 120.000 t:

- ✓ il materiale in ingresso viene portato all'alimentatore in testa alla linea che alimenta un nastro trasportatore che trasporta il materiale alle varie macchine disposte sulla linea;
- ✓ è stato installato nel 2017 un macchinario "rompi sacchi" allo scopo di aprire preventivamente i sacchi chiusi provenienti dalla raccolta differenziata, evitando l'operazione manuale dei selezionatori in cernita.
- ✓ i vari macchinari provvedono alla separazione automatica delle frazioni costituenti il materiale grossolano in ingresso e all'asportazione delle impurità e dei corpi estranei (scarti);
- ✓ è presente su ogni linea una cabina di cernita manuale, ove alcuni addetti estraggono manualmente dal materiale in transito sul nastro le parti estranee che non vengono estratte automaticamente;
- ✓ i vari materiali in uscita separati dalle linee sono portati nelle rispettive aree di stoccaggio per essere poi ripresi ed avviati ai successivi

trattamenti nei rispettivi centri esterni;

- ✓ le materie prime secondarie sono avviate alla commercializzazione, mentre i rifiuti sono distinti tra scarti recuperabili, avviati ai centri di recupero, e scarti non recuperabili, avviati a smaltimento;
- ✓ le linee sono provviste di idoneo impianto di aspirazione aria e trattamento dedicato su filtro a maniche, in modo che le relative emissioni in atmosfera rispettino i limiti sulle polveri previsti.

Inoltre, sono presenti le seguenti linee:

- Linea di raffinazione vetro e semilavorato (potenzialità annua 75.000 t);
- Linea di valorizzazione metalli (potenzialità annua 30.000 t);
- Linea di trattamento scarti (ripasso residui) (potenzialità annua 55.000 t);
- Linea di selezione dei rifiuti plastiche (potenzialità annua 15.000 t);
- Linea di trattamento dei rifiuti ingombranti (potenzialità annua 38.400 t);
- Linea di trattamento dei rifiuti a matrice legnosa (potenzialità annua 30.000 t).

Sono previste le seguenti nuove linee:

- Linea di trattamento dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso (potenzialità annua 3.180 t).
- Linea di selezione e trattamento di rifiuti urbani in polistirene espanso (EPS) (potenzialità annua 1000 t);
- Linea di selezione di materie plastiche rigide (MPR) (potenzialità annua 5.000 t);
- Impianto di selezione avanzato di imballaggi prodotti con le poliolefine (MPO) (potenzialità annua 60.000 t) – (Separazione delle diverse tipologie di plastiche in uscita dalle linee MULTI 1 e MULTI 2 per polimero (PVC, PE, PET ecc.) e riduzione degli scarti avviati a smaltimento. (in fase di completamento))

Oltre al trattamento dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata, prendono parte alle attività di E+E i servizi di:

- Raccolta del multimateriale da campane (unitamente al servizio in outsourcing);
- Intermediazione e commercializzazione senza detenzione di rifiuti;

Il ramo di azienda di Trasporto rifiuti è stato trasferito a Metal Recycling Venice srl a socio unico.

In particolare Eco+Eco è titolare delle seguenti autorizzazioni ed iscrizioni:

- iscrizione Albo Trasportatori conto Terzi VE2257273TT
- iscrizione Albo Gestori Ambientali VE06701:
 - Cat. 1 – trasporto rifiuti urbani – classe A – fino 500mila abitanti serviti
 - Cat. 4 – trasporto rifiuti speciali – classe C – fino a 60mila ton/anno
 - Cat. 8 – intermediazione – classe A – quantità superiore o uguale a 200mila tonn/anno.

Eco+Eco ha avviato, attraverso apposite società, delle iniziative industriali a valle della filiera del riciclo. In particolare:

- **SIBELCO GREEN SOLUTIONS SRL:** società a responsabilità limitata che gestisce un impianto di trasformazione del rottame di vetro in Vetro Pronto al Forno (VPF) sito in Musile di Piave (VE). Dal marzo 2017 E+E detiene una quota del 10% della società, mentre il rimanente 90% fa capo ad una multinazionale del settore.
Di fatto E+E attualmente ha limitato la propria attività in questa filiera alla cessione del materiale selezionato presso l'impianto principale di Fusina mediante la stipula di un contratto Quadro. Questa società ha dato avvio al progetto del VPF (vetro pronto forno) delegato in collaborazione con il CO.RE.VE. e collabora tuttora con i principali operatori del settore (vetriere) del territorio.
- **METALRECYCLING VENICE s.r.l. a socio unico:** società a responsabilità limitata, totalmente di proprietà di E+E, operativa nel settore del recupero dei rottami ferrosi e non, oltretutto nella commercializzazione di rottami e rifiuti ferrosi e non in genere. Questa società sviluppa la propria attività presso un sito industriale ubicato nelle vicinanze della sede di E+E ed è detentrica di apposita ed autonoma autorizzazione ordinaria ex art. 208 con Determina n. 256/2020 e s.m.i.

E+E ha inoltre avviato ancora nel 2013 un progetto di tracciabilità della **filiera del Vetro** in merito alla garanzia di rintracciabilità del vetro riciclato dalla raccolta differenziata post-consumo alla produzione di bottiglie, certificato dal 28 novembre 2014 con numero IT 258130 da Bureau Veritas, rinnovato nel 2018 con scadenza 27 novembre 2021. ULTIMA REV. 2 DEL 18.11.2019.

Nel 2016 l'azienda ha certificato la tracciabilità della filiera della **Carta**, in merito alla garanzia di rintracciabilità della carta e cartone riciclato dalla raccolta differenziata all'impianto di recupero, certificato dal 02 maggio 2016 con numero IT 267559 da Bureau Veritas, rinnovato in versione 2 il 05/05/2018 con scadenza 01 maggio 2019. Aggiornato da ultimo con Certificato n. IT 267559 REV. 1 del 03/10/2019 con scadenza 01.05.2022.

Nel 2016 l'azienda ha certificato la tracciabilità della filiera dei **Metalli**, in merito alla garanzia di rintracciabilità dell'acciaio e alluminio riciclato dalla raccolta differenziata all'impianto di recupero, certificato dal 05 maggio 2016 con numero IT 267601 da Bureau Veritas e rinnovato, in versione 2 il 07/05/2018 con scadenza 04 maggio 2019. Aggiornato da ultimo con Certificato n. IT 267601 REV. 1 del 03/10/2019 con scadenza 04.05.2022.

Sempre nel 2016 l'azienda ha certificato la tracciabilità della filiera della **Plastica** riciclata dalla raccolta differenziata fino alla produzione di materie plastiche prime secondarie, certificato dal 05 maggio 2016 con numero IT 267580 da Bureau Veritas, rinnovato in versione 2 il 07/05/2018 e con scadenza il 04 maggio 2019. Aggiornato da ultimo con Certificato n.IT267580 REV. 2 del 05/02/21 con scadenza 04/05/2022.

Come già fatto nel 2018 e 2019, 2020.2021 nel corso del 2022 sono stati aggiornati i progetti inerenti la tracciabilità dei rifiuti provenienti dalla raccolta del gruppo Veritas SpA con i dati dell'anno 2020, la sintesi è visionabile all'indirizzo web: <http://www.Eco-Ricicli-filiere.it>

La certificazione delle filiere si inserisce anche a livello comunitario con l'emanazione di normative e regole sull'**Economia Circolare** e degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ciò ha permesso di rendicontare con puntualità ai sindaci ed ai cittadini, attraverso dati oggettivi e validati da terzi, l'efficacia del sistema in materia di effettivo recupero del rifiuto urbano residuo, rendendo più trasparente l'operato dell'azienda.

ERV, ora confluita in E+E aveva ottenuto con decorrenza dal 2011 le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, e si è dotata di una politica integrata Qualità Ambiente Sicurezza.

Nel 2018 ha effettuato il passaggio alle nuove versioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015.

L'azienda, inoltre, opera secondo le linee guida Uni – Inail per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sito "Valorizza"

Nel sito "Valorizza" di E+E si gestisce un compendio impiantistico situato in località Fusina, nella zona industriale di Marghera - Venezia, esteso su 16 ettari e dotato di banchina in sponda al Canale Industriale Nord.

Il core business del sito è la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani residui raccolti nel territorio servito dal Gruppo VERITAS (area su cui, oltre ai residenti, transitano oltre 43 milioni di turisti all'anno) oltre che da altri clienti del territorio.

E+E – sito valorizza gestisce due linee impiantistiche di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), denominate "CSS1" e "CSS2".

Il processo di produzione del CSS prevede la triturazione del RUR, la biostabilizzazione e l'essiccazione della frazione umida contenuta nei RU da raccolta differenziata all'interno di biocelle ed una successiva selezione meccanica, finalizzata alla separazione dal CSS dalla parte ancora recuperabile e dalla parte inerte, una selezione dei recuperi dei metalli e una per le plastiche.

E+E gestisce, inoltre, una stazione di travaso e trasferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta di Venezia Centro Storico e isole della laguna, dotata di banchina di attracco per le chiatte, per la successiva lavorazione o trasporto in altri impianti delle varie frazioni anche differenziate.

Dal 01.01.2020 è stata avviata una linea l'inceneritore chiamato "linea L1" per la valorizzazione energetica dei rifiuti.

Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione e costruzione chiavi in mano della "Linea 2" dell'inceneritore.

La Capacità autorizzata della linea 1 è di 34.000 ton/anno di CSS + 8.000 di fanghi organici essiccati, mentre la capacità autorizzata complessiva delle linee L1+L2 è di 81.000 ton/anno di CSS + 8.000 di fanghi organici essiccati.



Le politiche tariffarie per usufruire degli impianti, essendo E+E una società che opera nel libero mercato, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, fermo restando quanto di competenza di ARERA per le tariffe degli impianti "minimi". Ecoprogetto ha sviluppato un progetto di tracciabilità della filiera del CSS che ha permesso di certificare, attestato n. IT265719 del 25 gennaio 2016 (con scadenze rinnovate negli anni), la tracciabilità del rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta differenziata, dal momento del conferimento del rifiuto da parte del cittadino fino alla produzione del Combustibile Solido Secondario.

Il sistema impiantistico opera con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 47 del 22.10.2020, pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 165 del 6.11.2020, ed è stato rilasciato **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ex art. 27 bis D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "**Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti-progetto di aggiornamento tecnologico**".

Nel corso del 2023-2025 è prevista la costruzione della linea L2.

ALLEGATO D - Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della L. 190/2012 il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Prima di esaminare le norme di interesse per Eco+Eco occorre preliminarmente precisare che secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*.

Il decreto legislativo da ultimo citato ha quindi distinto i casi di inconferibilità dai casi di incompatibilità.

L'inconferibilità rappresenta la preclusione per il soggetto conferente, a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'incompatibilità invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di **inconferibilità** che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate da enti locali, sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 39/2013.

- La prima norma prevede che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi Dirigenziali, di Amministratore e di Direttore Generale.
- La seconda norma prevede che a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune, ovvero a coloro i quali nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro i quali siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le cause di **incompatibilità** per quanto concerne le Società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013 (Per l'interpretazione dell'art. 12 comma 4 lett. c) si richiama la delibera 47/2013 della CIVIT ora ANAC, secondo la quale la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato).

- L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,

sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Il RPCT di Eco+Eco verifica la sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica inoltre la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/SERVletNomeReg>, verifica altresì a tal fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziali presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

Il RPCT provvede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti tenuti mediante richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web in particolare presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel sito <http://amministratori.interno.it/amministratori/SERVletNomeReg>.

Saranno comunque approfonditi i contenuti delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di cui già a determinazione ANAC n. 833 del 2016.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Il Direttore Generale ed i Dirigenti consegnano all'Amministrazione, all'atto della nomina e quindi entro il 31 dicembre di ogni anno, la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.

ALLEGATO E - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Le disposizioni normative concernenti la materia del conflitto di interessi sono contenute principalmente nelle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili:

- articolo 6-bis della legge n. 241/1990;
- articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- Art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Altre fonti applicabile alla società in qualità di operatore economico, fornita dall'art. dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016:

- articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Linee guida ANAC n. 15/2019, "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Eco-ricicli attua le disposizioni in materia di conflitto di interessi in quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica della società.

Il conflitto di interessi costituisce situazione nell'ambito della quale possono manifestarsi vari tipi di abuso nell'esercizio del potere relativo allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni nell'ambito della Società.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto nel Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario e dipendente competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

In linea generale, il conflitto di interessi si determina qualora un dipendente, a cui sia affidata la funzione di curare un interesse della Società, si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse (personale) la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse della Società.

In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente delegato a curare l'interesse della Società stessa.

Si è, quindi, in presenza di conflitti di interessi quando un dipendente ha interessi nella sua veste privata che possono influenzare impropriamente l'adempimento dei suoi doveri e responsabilità ufficiali all'interno della Società.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

Si evidenzia in particolare che ANAC ha disciplinato la materia di cui sopra nel PNA 2019, richiamando altresì i contenuti del D.P.R. 62 del 2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

Si evidenzia che Eco+Eco ha ottenuto più pareri – 12 febbraio 2019 e 2 dicembre 2019 - dal prof. Avv. Mario Bertolissi sulla partecipazione della controllata alle procedure di evidenza pubblica bandite dalla controllante, alla luce della disciplina sul conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza amministrativa più recente.

Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale

Eco+Eco pur non essendo soggetta alle disposizioni del D.P.R 62/2013, ritiene opportuno disciplinare le situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale che possono verificarsi in ambito aziendale, riservandosi di valutare specifica procedura nel corso dell'anno 2020.

Ai fini della redazione della procedura, si riportano di seguito alcuni principi generali, già contenuti nella norma predetta, che potranno essere tenuti in considerazione.

I dipendenti all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a responsabile unico del procedimento o della nomina a commissioni o simili, informano per iscritto il dirigente/responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

I dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

A tal fine il soggetto tenuto deve rendere una dichiarazione, deve essere aggiornata periodicamente e immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

I soggetti che ricevono le segnalazioni sono tenuti a valutare l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali e ad acquisire e conservare le dichiarazioni negli atti e nei fascicoli relativi ai processi, procedimenti ed attività rispetto alle quali sono state rese. Si evidenzia inoltre che la Società provvede ad acquisire specifiche dichiarazioni afferenti le parti correlate.

Si evidenzia inoltre che la società ha comunque adottato la seguente documentazione da sottoscrivere da parte degli interessati relativamente alle c.d. "parti correlate":

- "parti correlate modulistica indagine periodica" trasmessa con mail a tutto il personale Dirigente/Quadro e con funzioni direttive (7° e 8° livelli) al fine di ricevere riscontro in materia;
- "parti correlate assunzioni" dovrà essere fatto sottoscrivere all'assumendo SOLO NEL CASO di assunzione a tempo indeterminato (anche nel caso di stabilizzazioni e/o trasformazioni da precedenti rapporti a termine ovvero nel caso di internalizzazioni di servizi o di assunzioni ex novo di personale da aziende in crisi);
- "parti correlate passaggio di livello" deve essere fatto sottoscrivere al personale, attualmente in forza, nel caso in cui – a seguito di percorso di carriera – questo venga inquadrato a livello direttivo (7° o 8° livello).

La documentazione viene archiviata nella cartella personale del dipendente (a parte quella risultante da indagine che verrà raccolta direttamente dalle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo).

Saranno effettuati controlli semestrali a campione per verificare il rispetto dell'obbligo e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con specifici audit.

È comunque stato predisposto come previsto da precedente PTPC, uno specifico modulo contenente lo schema di dichiarazione per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse in cui si trovi un dipendente da rendersi, da parte del soggetto interessato e da inoltrare al proprio superiore gerarchico, all'amministrazione ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ALLEGATO F - Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)

L'istituto giuridico del whistleblowing è stato introdotto dalla legge 190/2012, mediante inserimento all'interno del D.Lgs. 165/2001 dell'art. 54-bis che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Eco-Ricicli, pur se la norma citata è contemplata nell'ambito del D.Lgs. 165 del 2001, per i pubblici dipendenti e pur non essendo applicabile la fattispecie alla Società ha ritenuto di adottare analogamente dette disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito, anche in coerenza con le Linee guida ANAC contenute nella determina n. 6 del 28 aprile 2015.

Il whistleblowing è stato poi oggetto di riforma ad opera della legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017 che in particolare all'art. 1 ha modificato l'art. 54-bis predetto.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla citata norma si rileva in particolar modo l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54-bis summenzionato; la valorizzazione del ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54-bis citato viene ampliata la platea dei soggetti destinatari del whistleblowing, rispetto alla disciplina previgente che faceva riferimento genericamente a "dipendenti pubblici".

L'articolo 1, comma 2 della legge n. 179/2017, ai fini del whistleblowing, **ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in sintonia quindi con precedenti riforme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**, che avevano ampliato l'ambito dei soggetti, che a vario titolo, sono tenuti all'applicazione della legge n. 190/2012 e del d.lgs n. 33/2013.

Eco+Eco, quindi, sembra essere tenuta, seppur indirettamente, all'attuazione della disciplina del whistleblowing ai sensi del citato art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dalla legge n. 179/2017.

Per effetto di ciò, il dipendente di ECO+ECO che, nell'interesse dell'integrità della Società, segnala al RPCT o all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Le finalità fondamentali della disciplina in materia di *whistleblowing* sono quelle di:

- rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*;
- evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e in Eco-Ricicli, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (cd *whistleblowers*).

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni e, quindi, soggetti alla forma di tutela di cui sopra, sono i dipendenti di Eco-Ricicli con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Le condotte illecite oggetto della segnalazione devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con Eco+Eco. Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di altra amministrazione e società presti servizi o presso Eco+Eco in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e non devono essere fondate su meri sospetti o allo scopo di ottenere specifici vantaggi personali. Le segnalazioni devono rispondere prioritariamente alla salvaguardia dell'interesse dell'integrità della Società (la tutela di tale interesse costituisce la ragion d'essere dell'istituto del whistleblowing).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT. In particolare, devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Eco+Eco non prende in considerazione, al di fuori della disciplina del *whistleblowing*, le segnalazioni anonime, salvo che queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente disciplina: le stesse, infatti, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Le misure di tutela introdotte dalla disposizione si applicheranno alla segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il RPCT, in sede di trasmissione della segnalazione al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, comunicherà l'eventuale consenso del segnalante di cui sopra.

Gravano sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di prevenzione della corruzione. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e della documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve comunicarlo all'ANAC, ai fini dell'attivazione degli adempimenti di competenza.

ALLEGATO G- Procedura per la gestione informatizzata

Le segnalazioni non diversamente inoltrate sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche sono specificate in apposito manuale tecnico che consente:

- a) la corretta identificazione del segnalante attraverso la intranet aziendale, acquisendone oltre all'identità, anche la qualifica o il ruolo;
- b) l'invio della segnalazione attraverso l'allegato modello reso disponibile da Eco+Eco, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- f) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- g) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- h) che le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo di cui alla precedente lett. c), avvengano, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, in particolare attraverso l'applicativo tecnologico-informatico;
- i) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- j) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
- k) di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo di verificare lo stato di avanzamento della pratica;
- l) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il segnalante si accredita nell'intranet aziendale nella quale è sviluppato l'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo allegato sub 2, reso disponibile nell'intranet aziendale, e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;
- c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- d) il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica;
- e) la valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
- f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- g) il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;
- h) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Le segnalazioni ricevute a mezzo posta ordinaria, posta interna o mail, saranno gestite senza ritardi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.